

### 183<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente CONTESTABILE

#### INDICE

|   |                   |   |                         |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| CONGEDI E MISSIONI .....  | Pag. 3            | SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....      | Pag. 19 e <i>passim</i> |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....  | 3                 | * PERUZZOTTI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ..... | 19, 87                  |
| DISEGNI DI LEGGE  |                   | TABLADINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....    | 20, 152, 154            |
| Seguito della discussione:  |                   | ROTELLI ( <i>Forza Italia</i> ) .....                         | 51 e <i>passim</i>      |
| (1034-B) <i>Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo</i> (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale): |                   | PROVERA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....      | 63                      |
| * VILLONE ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore  | 4 e <i>passim</i> | PASSIGLI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....                   | 72                      |
| * BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali   | 9 e <i>passim</i> | MAGGIORE ( <i>Forza Italia</i> ) .....                        | 73, 74                  |
|   |                   | BOSI (CCD) .....  | 74                      |
|   |                   | * PREIONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )          | 87 e <i>passim</i>      |
|   |                   | MUNDI ( <i>Forza Italia</i> ) .....                           | 139, 145                |
|   |                   | * BERGONZI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) .....               | 144                     |
|   |                   | TIRELLI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ..         | 154                     |
|   |                   | Verifiche del numero legale .....                             | 19 e <i>passim</i>      |
|   |                   | Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .....             | 45, 147                 |

**ALLEGATO**

**ILLUSTRAZIONE, DA PARTE DEL SENATORE MUNDI, DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1034-B** ..... Pag. 161

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** ..... 163

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 171

Assegnazione ..... Pag. 171

Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 171

Rimessione all'Assemblea ..... 171

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti ..... 172

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Polidoro, Taviani, Toia, Valiani, Vige-vani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, Cioni e Ragno, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Squarcialupi e Turini, in Norvegia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Robol e Vegas, in Germania, per una visita al Parlamento tedesco; Forcieri, Grillo e Manieri, negli Stati Uniti, per la conoscenza dei modelli organizzativi adottati dal Parlamento americano.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1034-B.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è svolta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, credo che gli interventi dei colleghi nella giornata di ieri meritino alcune risposte. Ringrazio tutti gli intervenuti e le rispettive forze politiche di appartenenza perchè mi sembra che nel complesso non siano mancate, anche da parte delle opposizioni, pur nelle tante critiche e censure, notazioni positive su questo testo, così come viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Ed è a queste critiche e censure che stamane vorrei cercare brevemente di rispondere.

Ribadisco innanzi tutto l'urgenza che abbiamo di pervenire alla decisione definitiva. In realtà, sulle due proposte che recano la firma del ministro Bassanini – a ben vedere – abbiamo lavorato in tempi assai brevi: abbiamo cominciato a lavorare in questo ramo del Parlamento in Commissione, il 12 settembre del 1996; abbiamo terminato il lavoro su tutti e due i testi il 14 novembre, quindi nell'arco di due mesi siamo giunti alla loro approvazione come Aula (cioè dal primo giorno di lavori in Commissione all'ultimo giorno di lavori d'Aula per esaminare e approvare entrambi i testi abbiamo impiegato appena due mesi).

A sua volta, la Camera dei deputati ha iniziato i lavori sul disegno di legge n. 1124 (Atto Senato) il 3 dicembre del 1996 in Commissione e ha terminato l'esame in Aula del disegno di legge n. 1034 (Atto Senato), cioè sul secondo, il 29 aprile 1997, quindi circa cinque mesi dopo.

Adesso siamo vicini in Senato alla definitiva approvazione di quest'ultimo, nell'arco di una settimana; quindi abbiamo impiegato tempi davvero brevi se si procede ad una valutazione in termini oggettivi e sull'insieme dei lavori tra Camera e Senato. In altri momenti della nostra esperienza parlamentare testi di questa portata e di questa complessità avrebbero richiesto un *iter* assai più lungo; ci sarebbe voluto qualche anno probabilmente: noi ricordiamo leggi importanti che, non in astratto ma in concreto appunto, hanno impiegato anni e anni a vedere la luce. Nonostante i tempi siano stati molto brevi, avvertiamo però l'ur-

genza, come è nella proposta del relatore, già da ieri, di approvare il testo così come ci viene trasmesso dalla Camera. Nonostante l'assoluta brevità dei tempi impiegati fin qui, riteniamo urgente definire e concludere l'iter di formazione di questa proposta legislativa, perchè le situazioni oggi sono diverse; perchè c'è una domanda pressante verso il sistema politico di cominciare ad introdurre la necessaria innovazione. Non c'è pazienza nel paese di aspettare ulteriori momenti di riflessione, che pure potrebbero essere opportuni. Nessuno nega che questa proposta di legge nell'attuale formulazione, così come tutte le proposte legislative e le leggi, potrebbe essere migliorata, ma avvertiamo come non suscettibile di essere ulteriormente ritardata la risposta alla richiesta, che viene rivolta a tutti noi, di cominciare a produrre l'innovazione necessaria. Di qui la scelta di pervenire all'approvazione del testo così com'è; di qui la scelta di non accettare modifiche sul testo.

Il punto che in questa sede è stato lamentato da qualcuno, in relazione al rapporto con le opposizioni, cioè la chiusura, la «blindatura» del testo, va visto in tale contesto. Già sul disegno di legge n. 1124 (la prima proposta, che per noi è la seconda, ma è arrivata all'approvazione come prima proposta a firma Bassanini) abbiamo avuto una vicenda analoga che va vista, però, nella sua interezza, perchè sia per quel testo sia per questa proposta, il rapporto con le opposizioni è stato molto aperto nella prima lettura, quando si è avuta un'ampia accettazione sia in Commissione che in Aula delle posizioni espresse dalle forze politiche non appartenenti alla maggioranza. E anche nella lettura della Camera questo è stato vero, sia per il disegno di legge n. 1124 che per il disegno di legge n. 1034. Nella seconda lettura, per entrambi i testi – per i motivi che sottolineavo prima – si è presa la decisione di non apportare ulteriori modifiche per evitare la navetta, ma come è ovvio è stata una decisione che ha investito sia la maggioranza che l'opposizione.

Quindi, se si vuole davvero valutare il rapporto tra le forze politiche di questa Assemblea – e io dico anche della Camera, non solo di questo ramo del Parlamento, perchè basta guardare gli atti parlamentari per rendersene conto – quel rapporto va visto nella prima lettura, non adesso in occasione della seconda lettura che deve condurre alla definitiva approvazione. Quella prima lettura, infatti, evidenzia un rapporto molto aperto nel quale non c'è stata alcuna preclusione, di nessun genere, alcuna chiusura pregiudiziale verso le posizioni espresse dalle forze politiche di opposizione.

Certo, può darsi che accada adesso qualcosa di singolare, che magari norme che sono state introdotte in questa sede su iniziativa dell'opposizione (come è stato, per esempio, per la norma sul decentramento delle città metropolitane, che noi introducemmo qui perchè l'opposizione chiese che fosse introdotta e la maggioranza aderì) siano state cancellate alla Camera, magari per iniziativa delle forze di opposizione nell'altra Assemblea. Ma questo accade – è bene che ce ne rendiamo conto – non per un rapporto sbagliato tra maggioranza e opposizione, non per voglia di chiusura o intenti di porre pregiudiziali di alcun genere, ma perchè questa situazione difficile che esiste tra Camera e Senato

esprime in realtà una delle facce dell'attuale momento di crisi delle istituzioni.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che il bicameralismo perfetto che fin qui abbiamo avuto ha in qualche modo retto, ha in qualche modo funzionato ad un livello che potremmo definire di relativa efficienza fin quando il sistema dei partiti ha retto ed è stato in grado di gestire in parallelo le due sedi decisionali. Adesso che il sistema dei partiti si è strutturalmente indebolito e i mutamenti nel sistema elettorale hanno determinato radicali innovazioni nella composizione delle Camere, nella tipologia dei membri del Parlamento, è chiaro che questo bicameralismo paritario produce risultati quali quelli che abbiamo visto: un testo parte da un'Assemblea e l'altra lo modifica radicalmente perchè non c'è possibilità di un'adesione parallela, simultanea, che abbia però una regia unitaria del processo decisionale.

Quindi, quanto è accaduto con il disegno di legge Bassanini esprime la normalità di oggi ed è il segno importante della necessità di arrivare subito ad una riforma istituzionale seria. È una delle facce, quella che noi tocchiamo direttamente nell'esercizio delle nostre funzioni, dell'assoluta necessità di una riforma che però a questo punto diventa «la» riforma delle istituzioni. Solo in questo modo noi rimedieremo ad un processo decisionale che adesso ci sembra in qualche modo frantumato, che ci sembra erratico nel prodursi di risultati imprevisti, che nessuno in realtà governa con una regia complessiva. Ma allora il problema è qui; non bisogna collocarlo, sbagliando, in un malinteso rapporto di chiusura o di prevaricazione o di scorrettezza nel rapporto tra forze politiche che invece assolutamente non c'è. Qualcuno ha affermato che il testo approvato dalla Camera è peggiorato; può darsi che sia così. Certamente in qualche punto ci troviamo di fronte a soluzioni discutibili. Anch'io ho i miei dubbi, per esempio, sul punto riguardante le innovazioni prodotte in tema di difensore civico o di affidamento ai comitati di controllo di compiti di consulenza; non so se questo sia coerente con la natura degli istituti, se queste attribuzioni di funzioni siano appropriate. Ma, a parte la considerazione che, per esempio, sono norme introdotte alla Camera su richiesta delle opposizioni, se non sbaglio, questo esprime – bisogna esserne consapevoli – la crisi dell'istituto complessivo del controllo preventivo.

Noi ci stiamo staccando dal sistema di un pesante insieme di controlli preventivi di legittimità formale sugli atti, ne avvertiamo tutti l'insufficienza. Abbiamo toccato con mano l'incapacità di quel sistema di controlli di prevenire o impedire le malversazioni, le ruberie e le violazioni delle leggi e quindi ce ne stiamo staccando. Però, non abbiamo ancora una consolidata direzione di marcia, non l'abbiamo complessivamente, come soggetto che esercita un potere decisionale. Io sono assolutamente convinto che dobbiamo andare ad una riduzione secca dei controlli, per quanto possibile radicale, spinta al limite, non superabile, della prescrizione costituzionale. Non avrei introdotto queste modifiche, della cui coerenza, del cui inserimento appropriato e della cui efficacia negli istituti che vanno a modificare, dubito. D'altra parte, è questa una considerazione, nell'evolversi del sistema, e in particolare su questo

punto, che possa indurre oggi a dire di no, a dire che questo provvedimento si rinvia per questo motivo? Io penso di no.

Sul punto dei segretari comunali: anche in questo caso è chiaro che esiste un contrasto di domande, un contrasto di filosofie, il timore che il venir meno di questo soggetto nel sistema del governo locale faccia cadere un perno, un riferimento, per la tutela della legalità, per la tutela della correttezza dell'azione amministrativa. Questo rischio lo vediamo, ma dobbiamo superare i timori perchè anche in questo caso siamo in un momento di evoluzione del sistema. Noi stiamo contando sul governo locale, soprattutto dopo la modifica del sistema elettorale e la creazione di questa figura centrale di un sindaco e di un presidente di provincia elettivo, su un modello nel quale si vuole accentuarne la responsabilità. Si vuole accentuare da un lato l'identificazione del soggetto che governa e dall'altro la sua assunzione piena delle responsabilità di governo: si risponde anzitutto agli elettori. Allora è coerente con questo sistema che non ci sia il sovrapporsi a questo modello di una serie di superfetazioni normative in chiave di controllo formale sugli atti, che a questo punto sono elemento di forte rigidità, di grande rallentamento dell'azione amministrativa; sono motivo, ormai argomento principe, della sottrazione alla responsabilità.

Quando uno può dire che non fa quello che deve perchè glielo impediscono, la responsabilità sfuma: chi risponde di cosa?

Quindi un'evoluzione in tal senso ci dice che ormai quel meccanismo complesso, barocco, pesante di controlli preventivi sulla legittimità formale degli atti, che non impediva che con atti perfettamente regolari si attuasse ogni sorta di malversazione e di ruberia e che tuttavia impediva l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, deve essere in qualche modo superato. Di qui il fondamento concettuale e di impianto nella definizione della figura del segretario comunale e provinciale. Non v'è alcun intento punitivo per una categoria che ha avuto per tanti versi moltissimi meriti; semplicemente essa non è più coerente con lo stato attuale del governo locale e con quelli che sono gli obiettivi fondamentali che noi, e non soltanto noi come forze di maggioranza condividiamo, bensì le forze politiche nel loro insieme condividono per il raggiungimento di nuovi livelli di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa.

La Camera dei deputati ha lasciato inalterato l'impianto del Senato nelle parti fondamentali; la figura del segretario è stata comunque ridefinita in modo tale che non è più possibile argomentare sulle funzioni che egli esercita, come prima accadeva. Mi riferisco alla possibilità dell'esercizio di sostanziali poteri di veto, di blocco dell'azione amministrativa. Tutto ciò è superato: il modello di ridefinizione delle funzioni è rimasto sostanzialmente quello individuato dal Senato; tale modello deve essere accettato per le motivazioni di fondo cui poc'anzi ho fatto cenno ed il fatto che la normativa sia stata resa più complessa introducendo istituti che noi non avevamo previsto e aggiungendo complessità forse non necessarie, non rappresenta motivo sufficiente per giungere alla decisione di non accogliere il testo così com'è. Le motivazioni sono quelle che ho esposto: l'impianto nel suo punto qualificante, significati-

vo, ovvero la definizione delle funzioni, è rimasto invariato e, se un peggioramento vi è stato, esso non rappresenta un motivo sufficiente per non votare il testo così come pervenuto al nostro esame.

Dobbiamo deciderci: vogliamo o no smantellare la burocrazia opprimente, come ieri giustamente diceva il collega Magnalbò? Io ritengo che dobbiamo; però la burocrazia opprimente si smantella mettendo mano concretamente ai suoi istituti, che sono appunto quelli che opprimo; si smantella ridefinendo ruoli, cancellando figure, modificando carriere, affrontando l'opposizione delle corporazioni, giacchè dobbiamo essere consapevoli che una tale operazione non può attuarsi senza costi, soprattutto laddove si tratti di un'operazione su larga scala.

Come affermava il collega Magnalbò, noi dobbiamo avere una diversa cultura e quindi è necessario fare delle innovazioni. Timori ve ne sono; ma è anche vero che nel caso particolare del segretario va superato il timore diffuso che nelle piccole realtà si possa creare una drammatica carenza in seguito al venire meno della figura del segretario così com'era in passato, poichè il testo prevede che il sindaco possa definire tale figura e possa attribuirle le relative funzioni. Quindi nelle piccole realtà, se il sindaco ritiene, la figura del segretario può essere ricostruita com'era una volta e ad essa possono essere conferite le funzioni che si ritengono opportune; il sindaco può decidere di non firmare alcun atto se questo non reca il visto del segretario, tuttavia deve essere il sindaco a prendere tale decisione, qui è la differenza fondamentale rispetto al passato. L'importanza, l'incisività, le funzioni di questa figura verranno determinate nel concreto; in moltissimi casi – questa è la mia opinione – almeno nelle piccole realtà, tale figura non sarà sostanzialmente differente o sminuita rispetto a come era in passato.

L'unica differenza è data dal fatto che la decisione sulla struttura di questa figura, sicuramente centrale nel sistema di governo locale, spetta a chi è eletto, a chi risponde agli elettori.

Lo stesso discorso vale anche per il sistema del controllo complessivamente inteso di cui si è parlato.

In sostanza ritengo che sia da tenere la linea di procedere all'approvazione del testo in esame. Ci rendiamo conto che si è trattato di una fase di produzione normativa confusa, a volte caratterizzata da momenti di sovrapposizione, con norme che si rincorrono tra i vari testi, ma ciò deriva dalla situazione di cui ho parlato prima, dai problemi derivanti dall'attuale assetto istituzionale che dobbiamo superare. Si possono adottare iniziative: non dubito ad esempio dell'utilità, conclusa la fase di innovazione, come avverrà di qui a non molto anche con l'approvazione dell'Atto Senato n. 1388 sulle riforme del governo locale, di una iniziativa per l'adozione di un testo unico che recuperi l'organicità di un sistema normativo che sicuramente ha avuto momenti di fibrillazione. Allo stesso modo, e abbiamo già iniziato a lavorare in questo senso, potranno essere reintrodotte in altra sede alcune norme che già erano state previste con largo consenso: ad esempio, la norma sul decentramento delle città, che è stata soppressa dalla Camera dei deputati – e me ne dolgo – è stata già reintrodotta in identico testo dalla 1ª Commissione permanente del Senato nel disegno di legge n. 1388, in quanto vi è stato



largo consenso sulla sua opportunità per dare flessibilità al decentramento infracomunale nelle grandi realtà. Così ancora la norma sul servizio civile sostitutivo, in relazione alla quale è stato presentato un emendamento, se non sbaglio dai colleghi della Lega. Chiederò che tale emendamento sia ritirato per essere discusso in relazione ad un altro testo in quanto non mi sembrerebbe opportuno arrivare adesso ad un voto negativo su tale argomento essendo io e molti altri colleghi d'accordo sull'opportunità di questa norma, e non avendo quindi condiviso la scelta di sopprimerla adottata dalla Camera dei deputati.

Però, anche se sono stati persi per strada alcuni pezzi pregevoli, credo che comunque il testo in esame dia una iniziale efficace risposta ai problemi del centralismo. Come diceva ieri il collega Tirelli, vi sono i problemi della tesoreria unica e delle sovrintendenze. È vero, questi problemi sono reali e in più occasioni abbiamo cercato di affrontarli, finora senza successo. Però, il fatto che vi siano altri problemi non significa certo che il testo in esame non dia una risposta alle questioni su cui il disegno di legge interviene. C'è al contrario una risposta complessivamente efficace; vi sono punti da definire meglio, da rifinire sia in relazione all'intero sistema sia per quanto riguarda singoli istituti. Molti colleghi ieri ne hanno parlato, voglio ricordare i senatori Besostri, Costa, Bosi e Lubrano di Ricco, però la risposta complessiva del provvedimento ai problemi che tratta credo sia comunque, con tutte le considerazioni che sono state fatte nella discussione generale e che io – come ho mostrato – in larga misura mi sento di condividere, positiva.

È una risposta molto attesa, che i cittadini vogliono (il testo in esame li tocca da vicino nel loro rapporto con la pubblica amministrazione), che tante pubbliche amministrazioni attendono, in particolare il governo locale. Non ci possiamo sottrarre dunque al dovere di approvare questo testo il più presto possibile e di far sì che diventi legge della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno espresso valutazioni positive su questo disegno di legge e ringrazio anche i colleghi che hanno espresso valutazione critiche.

Credo che nella sostanza le valutazioni critiche si possano riassumere in un concetto generale: si poteva far meglio. Certo, si poteva far meglio, la strada delle riforme è una strada dura, difficile, inevitabilmente lenta; anche questo disegno di legge è ormai all'esame del Parlamento da dieci mesi e la Camera, nel corso del suo esame, lo ha arricchito, modificato e forse in qualche punto indebolito.

Il Governo ed i Gruppi parlamentari potevano andare anche più avanti: da questo punto di vista assumo le critiche in senso positivo. Certo, la strada della semplificazione amministrativa, dell'ammmodernamento della nostra amministrazione e ancor più quella che porta al fede-

ralismo non finiscono certo con l'approvazione di questo provvedimento o con la legge n. 59 approvata un mese fa (che tra l'altro deve trovare ancora attuazione nei decreti delegati). La riforma federale è peraltro un tema che deve essere affrontato in tutta la sua complessità dalla Commissione bicamerale prima e dal Senato e dalla Camera poi perchè implica una profonda ed incisiva riforma del nostro sistema costituzionale, che certo non si può operare con leggi ordinarie che inevitabilmente devono muoversi negli ambiti lasciati dalla Costituzione attuale.

Tuttavia ritengo che nessuno possa negare che questo disegno di legge rappresenta un passo avanti importante; un primo passo avanti in direzione della sburocratizzazione, dell'ammodernamento delle amministrazioni, del potenziamento delle autonomie, della maggiore efficacia e rapidità delle scelte che legittimamente coloro che sono investiti di funzioni di governo (tra cui i sindaci e i presidenti di province e regioni) assumono, della maggiore snellezza dei procedimenti di controllo.

Al riguardo, cito solo le ultime prese di posizione, riprese dai giornali di ieri e di oggi. Ieri sul «Corriere della Sera» il nuovo sindaco di Milano Albertini: «Con la legge Bassanini» – ormai si vuole battezzare tutto con il nome di persona, come le navi – «il sindaco potrà fare di più e avrà meno scuse»; il confermato sindaco di Torino Castellani su «l'Unità» di ieri: «Il sindaco avrà il potere di costruire e rafforzare la sua credibilità attraverso la riforma dello Stato avviata con le due leggi Bassanini»; il sindaco di Napoli Bassolino sul «Mattino» di oggi: «... a partire dalla legge Bassanini, all'esame del Senato, che spero si approvi senza cambiamenti»; per finire con il sindaco di Pordenone Alfredo Pardini – come vedete ho citato sindaci di diversi orientamenti politici – appena eletto su: «La Repubblica» di oggi: «Spero proprio che la legge Bassanini sia approvata prima che io debba giurare. Vorrei giurare davanti al consiglio comunale».

È vero – i colleghi lo sanno – che indipendentemente dalle opinioni politiche, chi si misura con i problemi dell'amministrazione sul territorio e con le concrete esigenze dei cittadini, coloro che interpretano legittimamente la domanda di autonomia e di autogoverno, hanno bisogno di queste, forse modeste, ma numerose misure di semplificazione, di snellimento e di potenziamento delle autonomie. Le soluzioni non sono perfette; abbiamo discusso a lungo in quest'Aula e al di fuori della riforma dei segretari comunali e provinciali. Voglio sottolineare – lo faceva già il relatore Villone – che la soluzione a cui si è pervenuti, da un lato consente l'effettiva autonomia dei comuni e dei sindaci nella scelta di coloro cui affidare la responsabilità della direzione dell'amministrazione comunale rispondendone poi ai cittadini, e dall'altro però salvaguarda le esigenze di valorizzare la professionalità consistente di una categoria, sottraendo la disciplina di questo istituto a improvvisi e ciechi colpi di scure. La soluzione non sarà perfetta, ma garantisce l'autonomia dei comuni e delle province, nonchè il mantenimento di un patrimonio di professionalità che è una risorsa per il paese.

Per quanto riguarda poi il grande tema dei controlli, è stato riproposto in quest'Aula, soprattutto dai banchi della Destra, il problema delle garanzie. Il disegno di legge al nostro esame, secondo alcuni autore-

voli colleghi, riduce troppo i controlli sugli enti locali e sulle regioni. Vorrei loro ricordare che, anche con il consenso della loro parte politica, sono stati promossi da diverse regioni *referendum* che vanno nello stesso senso. Forse c'è qualcuno che, dopo averli promossi, conta sul fatto che quei *referendum* non raggiungano il *quorum* e quindi non conseguano l'obiettivo, però sono stati promossi. Vorrei ricordare anche che quello del controllo preventivo sulla legittimità dei singoli atti è uno strumento non solo considerato, da anni, da tutta la dottrina obsoleto, superato, ma anche come uno strumento che ha in sé un grado di compressione del principio e del valore dell'autonomia costituzionalmente garantita che è difficilmente negabile. Questo naturalmente non significa che comuni, province e regioni non debbano rispettare le leggi, ma soltanto che – come in altri grandi paesi democratici – il rispetto delle leggi è garantito da altri meccanismi che non paralizzano l'attività amministrativa e che non eliminano il principio fondamentale in base al quale un sindaco, un presidente di provincia, un consiglio comunale o un consiglio provinciale rispondono delle loro scelte innanzi tutto di fronte ai cittadini.

Il senatore Besostri ricordava i 360.000 atti che in un anno una sezione provinciale di un comitato regionale di controllo, di cui ha fatto parte, ha esaminato, approvandoli o bocciandoli. Non so se ci rendiamo conto di cosa significhi questo, dal momento che si tratta di ben 360.000 atti adottati da amministrazioni locali nell'esercizio dell'autonomia loro costituzionalmente garantita.

Allora nel testo all'esame del Senato si potenziano gli strumenti di controllo successivo. È sfuggito, credo, ai più che, per la prima volta, si introduce una norma che consente la partecipazione ai concorsi a consigliere della Corte dei conti anche a cittadini italiani con lauree diverse da quella in giurisprudenza. È chiaro che se, come le leggi ormai stabiliscono, dobbiamo potenziare le forme di controllo successivo sui risultati e sull'efficacia e l'efficienza delle gestioni abbiamo bisogno proprio di organismi che non siano formati soltanto da esperti abituati a valutare con le regole e con la logica del formalismo giuridico, ma da persone abituate invece a valutare con gli strumenti di un complesso di metodologie e regole molto più ampio di quello delle regole puramente giuridiche. In tal modo si potrà effettivamente dare un contributo al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e dell'efficienza delle amministrazioni.

Mi soffermo brevemente sulle critiche che, sia pure in modo sempre estremamente corretto, civile ed equilibrato, taluni colleghi hanno rivolto ad alcune parti del testo. Condivido – lo dico apertamente – la valutazione negativa che alcuni colleghi hanno formulato riguardo alla soppressione di talune norme da parte della Camera dei deputati. La senatrice Fumagalli Carulli ed il senatore Speroni sottolineavano in particolare le soppressioni relative all'ex articolo 10 sul decentramento comunale e all'ex articolo 17 sul servizio sostitutivo di leva.

In entrambi i casi devo dire che la Camera ha deciso a grande maggioranza, ma non con un voto di dissenso, di critica nei confronti del contenuto delle disposizioni approvate dal Senato, bensì sulla base

del ragionamento, largamente prevalente, non solo nei Gruppi dell'opposizione, ma anche in gran parte dei Gruppi della maggioranza, che queste norme dovessero essere diversamente collocate ed inquadrare. Quelle sul decentramento comunale troverebbero migliore collocazione nel disegno di legge n. 1388, all'esame del Senato, di riforma della legge n. 142 del 1990, per la sua connessione con la riforma delle aree metropolitane e la costituzione dei comuni metropolitani. Quelle sul servizio sostitutivo di leva, invece, dovrebbero essere discusse nel quadro del provvedimento, ormai all'esame della Commissione difesa, sulla riforma della leva e sul servizio civile. Il rischio che veniva, a torto o a ragione, sottolineato era quello di dettare discipline provvisorie e transitorie, destinate ad essere superate nel giro di pochi mesi, creando anche una notevole incertezza nell'applicazione di queste riforme. Com'è noto, la proposta del Governo in tema di servizio civile sostitutivo della leva va oltre quello che era stato provvisoriamente previsto in questo disegno di legge.

Riguardo all'articolo 7 del testo in esame, che introduce modifiche alla legge n. 59 del 1997, cioè la delega per il conferimento di poteri e compiti alle regioni ed agli enti locali e per la riforma dell'amministrazione, i colleghi mi hanno già dato atto di avere, alla Camera, il Governo proposto esattamente ciò che era impegnato a fare dagli ordini del giorno approvati il 10 e 11 marzo dal Senato. Abbiamo tradotto quegli ordini del giorno in questo articolo, che apporta alla legge n. 59 le modifiche che emergevano dagli ordini del giorno, che non avevano mero carattere interpretativo delle norme di tale provvedimento, ma che sostanzialmente ne proponevano una correzione, a partire dalla questione su cui più abbiamo discusso – quella posta dal senatore Rotelli – riguardante la improprietà – per usare un termine eufemistico – della disciplina, contenuta in tale legge, della sede della Commissione bicamerale, istituita dalla stessa legge n. 59. Come sapete, era prevista presso la Camera dei deputati; questa disposizione, viene – come c'eravamo impegnati a fare – soppressa dall'articolo 7; così come le altre disposizioni dell'articolo 7 riflettono esattamente il contenuto di quegli ordini del giorno.

Raccolgo alcune sollecitazioni avanzate da colleghi. Il senatore Bosi si è soffermato sulla norma relativa alla precisazione dei compiti dei CIV nell'ambito degli enti di previdenza. I colleghi che conoscono la materia sanno che oggi vi sono consistenti difficoltà nel funzionamento di questi enti, perchè i CIV sono previsti con funzioni di indirizzo e vigilanza ma manca ogni precisazione sui confini e gli strumenti di esercizio di tale funzione che è e deve restare separata – il senatore Bosi ha ragione – rispetto alla funzione di gestione e amministrazione.

Le proposte approvate dalla Camera dei deputati attraverso la fusione tra emendamenti del Governo e emendamenti dell'opposizione, in particolare di Forza Italia e del CCD, tendono ad identificare esattamente queste funzioni, a separarle dalla funzione di gestione, a dare loro adeguati strumenti e ripercorrono nella sostanza – lo voglio dire perchè forse è sfuggito ai critici – la proposta che, mesi fa, era stata avanzata su «Il Sole 24 Ore» dal vice presidente della Confindustria Carlo Callie-

ri. Sottolineo, peraltro, che nei CIV sono presenti i rappresentanti sia delle organizzazioni dei lavoratori sia di quelle degli imprenditori, cioè sostanzialmente di coloro che versano i contributi che sono poi amministrati dagli enti di previdenza.

Il senatore Besostri sottolineava che, forse, queste riforme sono state impostate più nell'ottica degli amministratori. Io credo – ed anche il senatore Besostri ne converrà – che i primi articoli della legge fanno riferimento essenzialmente ed esclusivamente ai cittadini, a migliorare cioè il rapporto tra questi e le amministrazioni.

Il dottor Montanelli, qualche giorno fa – il 10 maggio – sul «Corriere della Sera» dopo aver citato alcune di queste disposizioni, ha scritto che semplificare l'Italia non è nemmeno un programma rivoluzionario, ma è un programma sovversivo che richiede eroi o pazzi. Esprimendo un forte consenso per queste disposizioni – mi riferisco a quelle contenute nei primi 3 articoli – credo che il Senato sia in grado di dimostrare al dottor Montanelli che non siamo nè eroi nè pazzi e che riusciamo effettivamente ad introdurre quelle semplificazioni che cominceranno a togliere dalla testa dei cittadini l'idea che le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali (*Commenti del senatore Amorena*) sono composte esclusivamente da persone che vogliono vessare o punire i cittadini, perchè impongono loro una serie di adempimenti e di procedimenti del tutto assurdi. Oggi è così e rientra nella nostra responsabilità di legislatori cominciare ad eliminare alcune di queste vessazioni.

Lo dico ai colleghi che hanno contribuito anche con le loro proposte e i loro emendamenti. In questo testo, per esempio, si comincia a dire che non si può più chiedere al cittadino di presentare certificati per dimostrare dati che risultano dal suo documento di riconoscimento; in questo testo si dice che i comuni possono decidere di eliminare i diritti di segreteria e le tasse e i contributi di modesta entità se hanno il bilancio non dissestato, naturalmente, perchè non possono scaricarlo sui bilanci dell'intera collettività. Questo, per esempio, è un emendamento introdotto su proposta della Lega che il Governo ha ritenuto giusto e che consente ai comuni che lo vogliano e lo possano fare di stabilire con i loro cittadini un rapporto più positivo, di maggiore collaborazione. Tutti sappiamo infatti cosa costa andare alla posta o ad un ufficio pubblico per pagare poche centinaia di lire, il cittadino naturalmente è in grado di fare due conti e di sapere quanto costa questo versamento a lui stesso in termini di tempo, di ore di lavoro e di ore di vita e anche all'amministrazione pubblica effettuare questa esazione.

Allora, tutto questo insieme di norme – si è calcolato che siano circa 250 –, di innovazioni forse modeste contenute in questa legge contribuiscono, però, alla riforma complessiva che vogliamo e dobbiamo fare se abbiamo a cuore il futuro del nostro paese. Esse cominciano a sciogliere alcuni nodi: qualcuno li giudicherà piccoli, qualcuno ha detto che ce ne sono ben altri e questo è vero. Non stiamo pensando che questa sia una legge che cambia la faccia del nostro paese, per questo ci sono le riforme costituzionali che noi dobbiamo affrontare al più presto possibile, con coraggio e con impegno. Tuttavia sono anche questi piccoli nodi che spesso paralizzano l'attività delle amministrazioni e rendono

difficile la vita dei cittadini. Il nostro compito oggi – domani sarà quello di affrontare le grandi riforme – qui, in quest'Aula, è sciogliere questi piccoli nodi.

Con i sindaci e i presidenti di provincia che fanno parte della conferenza Stato-città-autonomie locali abbiamo fatto una considerazione citando una serie di casi, molti dei quali sono risolti da questo testo. Facendo un confronto delle procedure, un sindaco tedesco, svedese, inglese o francese impiega, in media, 3, 4 o 5 mesi a fare quello che un sindaco italiano fa in 2, 3 o magari 4 anni perchè le leggi, le procedure e i controlli nel nostro paese sono molto più complessi, bizantini, complicati, burocratici e oppressivi di quelli di altri paesi. Abbiamo constatato – questa è anche la ragione del sostegno dei sindaci – che per un buon 60 per cento degli esempi che avevamo fatto il problema veniva risolto da questa legge. Certo, poi ci sono tutti gli altri casi che dovremo affrontare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma intanto cominciamo con lo sciogliere le catene che paralizzano l'attività delle amministrazioni locali e che opprimono i cittadini italiani. Cominciamo, non stiamo dicendo che il percorso finisce qui, stiamo soltanto dicendo che la nostra responsabilità oggi è di cominciarlo. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e del senatore Pinggera*).

PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro Bassanini che è intervenuto in replica a nome del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

SERENA, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sui commi da 67 a 84 dell'articolo 17, per i quali il parere è contrario. Precisa inoltre che il nulla osta sul comma 19 dell'articolo 17 si basa sul presupposto che i contratti in questione siano solo a tempo determinato e non si protraggano oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Il nullaosta sul comma 28 dell'articolo 17 si basa sul presupposto che l'istituzione della nuova sezione del Consiglio di Stato avvenga senza oneri per il bilancio dello Stato e quello sul comma 120 dell'articolo 17, sul presupposto che i contributi in questione siano concessi a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, con conseguente riduzione delle contribuzioni attualmente erogate ad altre Università».

«La Commissione per le questioni regionali,

rilevato che disegno di legge n. 1034-B costituisce una importante risposta alle istanze di semplificazione burocratica provenienti dai cittadini;

considerato che tale provvedimento non solo riduce e semplifica le procedure di controllo sugli atti delle regioni e degli Enti locali, ma contiene anche numerose e significative misure che si ispirano al principio di sussidiarietà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si impegni il Governo a riprendere in provvedimenti più omogenei per materia sia la questione del decentramento nei comuni con più di 500.000 abitanti sia le disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva;

si impegni il Governo, altresì, ad approfondire l'innovativa disciplina dei segretari comunali e provinciali sulla base delle esperienze che emergeranno dall'applicazione concreta delle norme;

si impegni il Governo al riordino del sistema termale pubblico del nostro Paese, con un apposito provvedimento, tenendo conto delle funzioni e delle competenze che spettano rispettivamente alle Regioni e ai Comuni;

si impegni, altresì, il Governo a rendersi disponibile per approfondire e rivedere in successivi provvedimenti legislativi la materia che regola la Conferenza dei servizi».

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti, che non si troveranno in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, devono ritenersi inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento: 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.3, 2.48, 2.30, 2.44a, 2.47, 2.40, 2.46, 2.25, 2.0.3, 2.0.4, 2.111, 2.46a, 2.106, 2.250, 2.255, 8.0.100, 17.251, 17.351, 17.326, 17.327, 17.328, 17.329, 17.418, 17.348, 17.349 (limitatamente ai commi 107 e 109), 17.350a (limitatamente ai commi 107 e 109), 17.358, 17.359, 17.360 (limitatamente alla lettera d)), 17.361, 17.362, 17.363, 17.414, 17.0.101, 17.0.100.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che il senatore Serena ha aggiunto la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. De-

corso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici».*

1.5 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattordici».*

1.6 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

1.7 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».*

1.9 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».*

1.11 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO



*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».*

1.12 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».*

1.13 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

1.8 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tre».*

1.10 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più» con le seguenti: «al massimo due».*

1.57 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sono sostituite le parole: «uno o più» con le seguenti: «non più di due».*

1.56 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «tre».*

1.55 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «più» con la seguente: «due».*

1.53 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più regolamenti» con le seguenti: «l'esercizio della potestà regolamentare».*

1.51 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più regolamenti» con le seguenti: «con un unico regolamento».*

1.70 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

1.68 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) indicazione esplicita delle norme che con il regolamento di cui al presente comma, vengono abrogate».*

1.64 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con le norme regolamentari di cui al comma 1».*

1.50 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, lettera d) sostituire la parola: «indicazione» con la seguente: «menzione».*

1.58 PERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, lettera d) sopprimere la parola: «esplicita».*

1.74 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «norme abrogate» con le seguenti: «disposizioni da abrogare».*

1.60 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «norme abrogate» con le seguenti: «delle disposizioni legislative abrogate».*

1.59 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, lettera d) alla fine inserire le parole: «o da abrogare in seguito».*

1.75 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, li diamo tutti per illustrati. Non vogliamo fare un ostruzionismo cattivo, per così dire, abbiamo ribadito che non ci piace la procedura adottata perchè, tutto sommato, svilisce il Senato, quasi che qualcuno pensasse che anzichè a Palazzo Madama ci trovassimo in un «palazzo *maitresse*», dove tutti devono obbedire a regole che non sono corrette. Noi riteniamo che questo testo possa essere modificato, anche tenendo conto dei tempi occorrenti per l'esame alla Camera dei deputati. Se il provvedimento dovesse tornare per la seconda lettura all'altro ramo del Parlamento con una o due modifiche ovviamente non dovranno essere votati di nuovo tutti gli articoli. Diciamolo chiaramente, senza fare giochi di corridoio: qualora, ad esempio, fosse accolto il nostro emendamento 16.0.1, potremmo serenamente valutare il ritiro di tutti gli altri emendamenti. Questo anche per dare il segnale che il Senato è vincolato solo dal proprio Regolamento e dalla Costituzione e non da ragioni di calendario o di opportunismo procedurale.

In conclusione, do per illustrati tutti i nostri emendamenti riservandomi eventualmente di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5 dall'inizio fino alla parola «dodici», ricordando che qualora esso venga respinto si intendono preclusi i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.10 compreso.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale. Vorrei, inoltre, dire al ministro Bassanini che purtroppo nel suo Governo ci sono troppi conservatori e che queste riforme non si faranno mai.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito di questa votazione, restano preclusi sia la seconda parte dell'emendamento 1.5 e gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.10 compreso.

Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, dall'inizio fino alle parole «uno o più», ricordando che qualora esso venga respinto si intenderanno preclusi gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.55 compreso.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, lei sta usando la locuzione «Metto ai voti». In realtà, lei dovrebbe dire: «Indico la votazione». Le faccio presente questo in quanto, suffragata questa dizione dai funzionari, è stata dichiarata nulla qualsiasi espressione che non fosse «Indico la votazione». Pertanto, debbo considerare che, quando lei non dice la frase «Indico la votazione», la votazione non possa aver luogo. Questo secondo la teoria del presidente Mancino, che purtroppo non è presente questa mattina e quindi non posso rivolgermi a lui personalmente. Esigo, pertanto, che venga detto: «Indico la votazione».

PRESIDENTE. Grazie, senatore Tabladini, la accontento immediatamente.

Indico la votazione dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, relativamente alla prima parte.

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.57, nonché gli emendamenti 1.56 e 1.55.

Indico la votazione dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito della votazione dell'emendamento 1.70, l'emendamento 1.64 è precluso.

Indico la votazione dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.58 è privo di portata modificativa e pertanto non verrà posto in votazione in quanto inammissibile.

Indico la votazione dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 1.60 e 1.59 sono privi di portata modificativa e pertanto non verranno posti in votazione in quanto inammissibile.

Indico la votazione dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di stato civile  
e di certificazione anagrafica)*

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41».

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. – 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica».

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

«1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente».

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

*a*) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;  
*b*) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

*c*) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

*d*) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

*e*) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

*f*) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

*g*) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 è sostituito dal seguente:

Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, o da un procuratore speciale di ciascuno di essi, ovvero dal medico o dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro dieci giorni.

2. La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi.

3. I genitori, o uno di essi, residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. In tal caso, sarà compito del comune nel quale viene resa la dichiarazione, di procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita, occorre la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994 n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41».

2.108

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, primo capoverso sopprimere le parole: «indistintamente da uno dei genitori».*

2.8

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO



*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «rispettando l'eventuale» con le seguenti: «nel rispetto della».*

2.10 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 13 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 13. – Gli Ufficiali di Stato Civile sono soggetti soltanto alla legge o alle disposizioni specifiche in essa previste”».*

2.100 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «entro 10 giorni».*

2.1a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «sessanta».*

2.2 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «quaranta».*

2.4 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «trenta».*

2.5a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «venti».*

2.6 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro 15 giorni».*

2.110 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro due settimane».*

2.3b SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «entro tre giorni».*

2.12 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «nei quindici giorni successivi».*

2.7 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «In tale ultimo caso».*

2.13 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «In tale ultimo caso» con le seguenti: «nell'ipotesi».*

2.19 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «o uno di essi».*

2.11 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto la nascita nel proprio comune di residenza» aggiungere le seguenti: «Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero o in una casa di cura, essa viene considerata a tutti gli effetti di legge come avvenuta nel comune di residenza dei genitori».*

2.1 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «Nel caso in cui» con la seguente: «qualora».*

2.17 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «Nel caso» con la seguente: «qualora».*

2.112 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A sola richiesta dei genitori la direzione sanitaria provvede alla trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma nel comune di residenza dei genitori stessi. L'ufficiale di Stato civile nella compilazione di nascita applica le norme di cui all'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Ai soli fini anagrafici e del rilascio dei relativi certificati e documenti di identificazione, il soggetto dichiarato figurerà come nato nel comune di residenza dei genitori o della madre. In tutti gli altri casi la dichiarazione di nascita deve essere trasmessa o resa nel comune in cui è avvenuto il parto».*

2.113 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «salvo diverso accordo tra di loro».*

2.16 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «residenza della madre» con le seguenti: «indicato dalla madre».*

2.15 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «In tali casi».*

2.18 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«1. L'ufficiale di stato civile dispone l'iscrizione immediata nel registro di Stato civile dei bambini ritrovati e di cui non si conoscano i genitori in base ad apposito decreto trasmessogli dal tribunale dei minori, competente alle procedure di adozione speciale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. L'ufficiale di stato civile annota sul decreto di adozione, il cognome e nome degli adottandi.

3. Nel rilascio dell'estratto dell'atto di nascita deve essere omessa ogni annotazione relativa ai casi di cui al precedente comma».

2.41 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 17 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.101 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.102 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

“Art. 20. – All'inizio di ogni anno solare il Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, certifica per ciascun registro di cui all'articolo 14 della presente legge, il numero di fogli che lo compongono, nella prima pagina dello stesso. Allo stesso modo si procede qualora si renda necessario un registro suppletivo per gli atti da iscrivere entro il 31 dicembre”.

1-ter. L'articolo 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato.

1-quater. L'articolo 5 della legge 23 marzo 1956 n. 182 è abrogato».

2.103 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 10 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.3 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 130 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

“1. Gli sposi che ritengano necessario o conveniente celebrare un matrimonio fuori dal comune ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, devono fare espressa richiesta all'ufficiale di stato civile. A cura di quest'ultimo in qualità di ufficiale delegante la richiesta è trasmessa all'ufficiale di stato civile del comune indicato”».

2.48 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 46 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.30 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «il comma 2 dell'articolo 94 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato».

2.44a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al punto 1 del comma 1 dell'articolo 126 del regio decreto 1939, n. 1238 sostituire le parole: "l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione" con le seguenti parole: "la data di nascita, la cittadinanza"».

2.47 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

“1. Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e il cognome, la cittadinanza e la residenza del padre e della madre”».

2.40 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 97 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sono sostituiti dal seguente:

“2. Se uno o entrambi gli sposi non sono in condizioni di presentare l'estratto dell'atto di nascita, il documento d'identità tiene luogo dello stesso”».

2.46 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora la nascita avvenga presso un ospedale, una casa di cura o un centro di nascita, localizzato nello stesso territorio di competenza dell'azienda unità sanitaria locale con presidi ospedalieri o dell'azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il comune di residenza di entrambi i genitori o della madre in deroga all'articolo 40 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in tale caso l'atto di nascita è formato dall'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione, e l'atto di nascita riporta come comune di nascita il comune di residenza di entrambi i genitori o della madre».

2.25 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 3, dopo le parole: «le restanti certificazioni» inserire: «anagrafiche».*

2.36 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale è l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare richiesta degli interessati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richieda l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

2.03 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interessati il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richieda l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

2.04 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Alla fine del comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri Enti interessati ed autorizzati ad acquisire informazioni e certificazioni di tipo anagrafico dovranno, in luogo della richiesta di certificati ai cittadini, provvedere ad acquisire tali informazioni e certificazioni direttamente dai comuni. A tal fine sarà utilizzato il codice individuale (o codice fiscale) di ogni cittadino che fungerà da chiave di accesso.

I comuni trasmettono le informazioni loro richieste attraverso reti telematiche pubbliche o la rete telematica dei comuni, coordinata dall'ANCI, previe intese e convenzioni con gli Enti destinatari delle informazioni anagrafiche, che facciano salva la riservatezza dei dati e assicurino la copertura dei costi».

2.111 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 4, sostituire le parole: «la facoltà» con le parole: «l'obbligo».*

2.46a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Il comma 9 è soppresso.*

2.37 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*All'articolo 2, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Il comma 3 dell'articolo 83 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.200 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*All'articolo 2, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. All'articolo 96 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sostituire le seguenti parole: "l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione ed il luogo della nascita degli sposi; il luogo di loro residenza nell'ultimo anno; il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti; il nome e il cognome delle persone di cui necessario l'assenso al matrimonio, a termini dell'articolo 88 del libro primo del codice civile"; *con le seguenti*: "luogo e data di nascita e cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;"».

2.201 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 9 sopprimere le parole: «Nei documenti» fino a: «necessario» e dopo: «richiedente» inserire le seguenti: «è soppressa nei documenti d'identità».*

2.45 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 9, sostituire le parole: «non è necessaria» con le seguenti: «è soppressa».*

2.31 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*All'articolo 2, comma 9, sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «obbligatoria».*

2.120 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 9, sopprimere: «o l'attestazione».*

2.43 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 9, sopprimere le parole: «salvo specifica istanza del richiedente».*

2.44 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Alla fine del comma 9, inserire le seguenti parole: «è necessaria l'indicazione della data di scadenza degli stessi».*

2.203 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra. Alle minori entrate, determinate in 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

2.106 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*All'articolo 2, al comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 43 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.250 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'articolo 84 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

“Art. 84. – 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale è fatta davanti all'ufficiale di Stato civile del comune dove è stata trascritta nei registri delle nascite.

2. Qualora il figlio nasca in comune diverso da quello di residenza della madre, la dichiarazione di riconoscimento va trascritta nei registri di quest'ultimo, salvo il caso previsto dall'articolo 70”».

2.255 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le parole: «entro un mese».*

2.38 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «entro 6 mesi» con: «entro due mesi».*

2.32 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO



*Al comma 10, sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «entro tre mesi».*

2.33 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10 dopo la parola: «magnetico» inserire le seguenti: «esente da bollo».*

2.40a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, dopo la parola: «magnetico» inserire le seguenti parole: «ed entro lo stesso termine sono abrogati i diritti per il rilascio dei seguenti documenti: carta d'identità, estratti e certificati di stato civile».*

2.5 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, dopo la parola: «magnetico» inserire il seguente periodo: «Con l'entrata in vigore della nuova disciplina per il rilascio della carta d'identità, quest'ultima unitamente agli altri documenti validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, nonchè le relative istanze per il loro rilascio, sono obbligatoriamente esenti da bollo».*

2.3a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10 dopo la parola: «codice fiscale» inserire le parole: «la data di scadenza».*

2.29 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sopprimere le parole: «nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno».*

2.2a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sopprimere dalla parola: «qualora» fino a: «sanguigno» e inserire le parole: «la data di scadenza».*

2.41a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire il periodo da: «nonchè» fino a: «sanguigno» con il seguente: «e il rilascio della stessa non è soggetto a tasse o imposte alcune. Sono fatti salvi i diritti di competenza comunale».*

2.4a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10 dopola parola: «sanguigno» inserire le parole: «essa non è soggetta a bollo».*

2.39 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sopprimere le parole: «La stessa».*

2.30a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire: «a decorrere» con: «a partire».*

2.42 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 54 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sostituire le parole da: “a quello dei due registri originali” fino alla fine con le seguenti parole: “a quello originale.”».

2.355 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 62 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

”62. L'Ufficiale di Stato civile certifica sull'originale e la copia del decreto di cittadinanza che la persona ha prestato giuramento ai sensi dell'atto della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ai fini della trascrizione del registro di cittadinanza e relativo inserimento nel fascicolo degli allegati”».

2.333 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“66. Nella serie A si trascrivono per intero gli atti di nascita avvenuti nel Comune. Nella serie B si trascrivono gli atti di nascita fuori dal Comune di residenza dei dichiaranti ai sensi dell'articolo 70. A margine degli stessi devono essere annotati i provvedimenti e le sentenze dell'autorità giudiziaria relativi allo stato di filiazione naturale, legittimazione e della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, di cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile e quelli relativi ai cambiamenti di cognome. Sono inoltre annotati i provvedimenti relativi ai minori emessi dal Tribunale per i minorenni e i processi verbali relativi alla consegna di bambini ritrovati di cui all'articolo 75”».

2.334 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Il secondo comma dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.150 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 68 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“68. In caso di dichiarazione tardiva l'Ufficiale di Stato civile applica nei confronti di chi era tenuto ad effettuarla la sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228”».

2.337 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 49 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.338

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 72, comma 4, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: "Procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Presidente del Tribunale dei minori"».

2.339

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Il comma 3 dell'articolo 56 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato».

2.302

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. - a) l'articolo 41 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato;

b) l'articolo 28 e il primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sono abrogati».

2.301

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. - a) al comma 2, articolo 58, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: “o il procuratore della Repubblica” sono abrogate;

b) il comma 3 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato;

c) il comma 4 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente: “Le spese delle traduzioni sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte è povera esse sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire”».

2.300 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 29 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato».

2.340 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 28 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato».

2.341 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 27 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato».

2.342 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 26 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: "Ministero per la grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali"».

2.343 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, sostituire le parole da: «sulla base dei seguenti criteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto delle modifiche di cui al successivo comma 12-bis».*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 24 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la parola: "Pretore" è sostituita dalla seguente: "Sindaco" e le parole: "con una riga di inchiostro." sono abrogate».

2.343a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, aggiungere il seguente periodo alla lettera a): «In modo tale che: i moduli dei registri dello Stato civile sono determinati con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Per le attività concernenti lo Stato civile il Ministro si avvale del personale di ruolo assegnatogli. Sono soppresse le competenze del Ministero di grazia e giustizia».*

2.348 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, alla lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Il registro di Stato civile non può essere sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'ufficiale di Stato civile rilascia alla stessa autorità giudiziaria gli atti relativi al momento della richiesta».*

2.349 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «i registri di Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente. In caso di sottrazione o distruzione fa fede la copia informatizzata o quella dell'anagrafe della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228».*

2.350 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, lettera a) inserire dopo la parola: «civile» il seguente periodo:*

«1. In caso di distruzione dei registri di Stato civile, in conseguenza di eventi calamitosi, l'autorità di protezione civile, nomina uno o più soggetti fra gli amministratori in carica e i funzionari comunali in ruolo per la ricostituzione degli atti della comunità.

2. A tal fine tengono luogo le copie integrali degli atti di Stato civile, i certificati anagrafici, i dati risultanti dai documenti di riconoscimento rilasciati delle pubbliche amministrazioni che siano rimasti in possesso degli interessati.

3. I dati di cui alla presente legge non soggetti a modificazioni vanno a costituire l'anagrafe della popolazione, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. I dati soggetti a modificazione, invece, sono ammessi per la ricostituzione dell'anagrafe della popolazione, anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. In mancanza della documentazione di cui ai commi 3 e 4 è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai fini dell'iscrizione nei registri di Stato civile.

6. Le dichiarazioni rese in base al precedente comma fanno fede fino a prova contraria, in effetto di sentenza giudiziale. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

2.360 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, alla fine della lettera a), inserire il seguente periodo: «in modo tale che i registri dello stato civile siano tenuti in un unico originale e che la loro duplicazione sia effettuata anche con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente*

2.6a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, lettera e), sopprimere la parola: «riduzione».*

2.34 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12, lettera c), sostituire la parola: «adempimenti» con la seguente: «obblighi».*

2.170 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 12 la lettera f) è soppressa.*

2.28 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

2.361 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. L'articolo 42 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 42. – Gli atti relativi allo Stato civile, oltre quanto prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno, e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, data e luogo di nascita e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, ove previsto, e di documenti dichiarati dalle parti”».

2.410 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 14, prima di: «abrogate» inserire la parola: «automaticamente».*

2.35 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «quando i relativi proventi» fino alla fine.*

2.27 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, ho già detto che consideriamo illustrati tutti gli emendamenti – non solo quelli all'articolo 1 – presentati da senatori del Gruppo che presiedo. Però, visto che ho la parola ne approfitto brevemente per fare un piccolo rilievo riguardo a recenti dichiarazioni che interessano un ente locale di estrema importanza, quale il comune di Milano, dove è stata rinnovata l'amministrazione e dove, a seguito di questo rinnovo, il presidente di un importante ente pubblico ha avuto parole di scherno, di disprezzo nei confronti degli eletti e ovviamente degli elettori. Il presidente della STET Guido Rossi ha osato definire, in senso spregiativo, «lanzichenecchi» coloro che gestiranno Milano. So benissimo che coloro che hanno vinto le elezioni a Milano non appartengono al movimento a cui sono iscritto, ciò però non da diritto a definizioni in senso spregiativo, anche se personalmente i lanzichenecchi, se non altro per certe azioni fatte a Roma, possono essermi simpatici. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Visto il tono spregiativo, rivolgo l'invito al Governo a valutare la gravità delle affermazioni di questo signore in senso antidemocratico, affermazioni che a mio avviso non gli consentono di rimanere a capo di



un ente pubblico, pagato con i soldi anche dei cittadini di Milano di qualunque parte politica essi siano. Solo per il fatto che essi hanno votato diversamente da come la pensa costui, non possono essere insultati. Guido Rossi deve lasciare la sua carica pubblica, pagata con i soldi dei contribuenti. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il Governo farà le sue valutazioni; la nostra è che se tutti teniamo un linguaggio più pacato e sereno ne guadagna la convivenza civile della nazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 2.108, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 2.10 è privo di portata modificativa e quindi inammissibile.

Ricordo altresì che l'emendamento 2.100 è inammissibile.

Indico la votazione dell'emendamento 2.1a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alla parola: «dieci», avvertendo che la sua reiezione comporterà la preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.4, 2.5a, 2.6, 2.110 e 2.3b.

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.2 e gli emendamenti 2.4, 2.5a, 2.6, 2.110 e 2.3b.

Indico la votazione dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.13 e 2.19 sono privi di portata modificativa e quindi inammissibili.

Indico la votazione dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.17 e 2.112 sono privi di portata modificativa e quindi inammissibili.

Indico la votazione dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

### **Verifica del numero legale**

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico (avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti).

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 2.18 è privo di portata modificativa e pertanto inammissibile. Indico la votazione dell'emendamento 2.41, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.3, 2.48, 2.30, 2.44a, 2.47, 2.40, 2.46 e 2.25 sono inammissibili, come già precedentemente comunicato.

Indico la votazione dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.03, 2.04, 2.111 e 2.46a sono stati dichiarati inammissibili.

Indico la votazione dell'emendamento 2.37, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.31 è precluso.

Indico la votazione dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.44, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.203, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.106, 2.250 e 2.255 sono inammissibili.

Indico la votazione della prima parte dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole: «entro sei mesi».

**Non è approvata.**

A seguito di tale votazione, la seconda parte dell'emendamento 2.38 e gli emendamenti 2.32 e 2.33 sono preclusi.

Indico la votazione dell'emendamento 2.40a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.3a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.29, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.2a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito delle due precedenti votazioni l'emendamento 2.41a è precluso.

Indico la votazione dell'emendamento 2.4a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.39, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.30a e 2.42 sono privi di portata modificativa e pertanto inammissibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.355.

Ricordo che nel caso in cui l'esito fosse negativo gli emendamenti 2.333, 2.334, 2.150, 2.337, 2.338, 2.339, 2.302, 2.301, 2.300, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343 e 2.343a, nonché la seconda parte dell'emendamento 2.355, risulterebbero preclusi.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.355, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole «comma 12-bis».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Senatori presenti ..... | 150 |
| Senatori votanti .....  | 148 |
| Maggioranza .....       | 75  |
| Favorevoli .....        | 14  |
| Contrari .....          | 133 |
| Astenuti .....          | 1   |

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Conseguentemente al voto negativo sulla prima parte dell'emendamento 2.355, è preclusa la restante parte dell'emendamento. Sono altresì preclusi gli emendamenti 2.333, 2.334, 2.150, 2.337, 2.338, 2.339, 2.302, 2.301, 2.300, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343 e 2.343a.

Indico la votazione dell'emendamento 2.348, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.349, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione della prima parte dell'emendamento 2.350, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alla parola: «competente».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.350 e l'emendamento 2.6a.

Indico la votazione dell'emendamento 2.360, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.170, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.361, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 2.410, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 2.35 è privo di portata modificativa e pertanto inammissibile.

Indico la votazione dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

«1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto».

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera *e*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali».

9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.



Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 6, sostituire le parole da: «salvo deroghe» fino alla fine con le seguenti: «Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e il cinquanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».*

3.4 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 6, sostituire le parole da: «salvo deroghe» fino alla fine con le seguenti: «Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e l'ottanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio nazionale».*

3.5 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 6, sostituire le parole da: «salvo deroghe» fino alla fine, con le seguenti: «e la domanda per l'ammissione agli stessi non è soggetta ad alcun tipo di tassa».*

3.2 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Il comma 7, è sostituito dal seguente:*

«7. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e l'ottanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

3.6 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 7, dopo le parole: «all'età» inserire il seguente periodo: «e sono soppresse le tasse richieste per l'ammissione a qualsiasi concorso pubblico o ad esame di Stato».*

3.1 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 8, dopo le parole: «bandi di concorso» inserire la seguente: «non», e sopprimere le parole da: «e riservano» fino alla fine del comma.*

3.3 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte che si conclude con la parola «regionale».

**Non è approvato.**

A seguito di tale votazione sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.4 e l'emendamento 3.5.

Indico la votazione dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, intervengo solo per evitare equivoci interpretativi.

Vorrei ricordare che a norma della legge n. 59 del 1997, votata dal Senato l'11 marzo, tutti i concorsi ormai sono indetti a livello regionale. Ci sono ancora le «code» di quelli in svolgimento, ma in base alla citata legge n. 59 i concorsi ormai sono a livello regionale. Dico questo sem-

plicemente perchè la parte respinta dell'emendamento 3.4 è contenuta già nella nostra legislazione.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Desidero far presente che l'essere diventati i concorsi a livello regionale non è conseguenza della legge n. 59 o, meglio, del disegno di legge presentato originariamente dal governo, ma è conseguenza della ricezione, da parte del Governo, del *referendum* abrogativo regionale proposto.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 3.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, in relazione al rapporto fra il testo del Senato, a suo tempo approvato, e il testo della Camera dei deputati, avverto gli onorevoli colleghi che la Camera dei deputati, per quanto riguarda il testo dell'articolo 4 approvato dal Senato, ha collocato in altre parti del provvedimento i commi 1, 2 e da 5 a 13 ed ha soppresso i commi 3 e 4.

L'Assemblea dovrà conseguentemente esprimersi su tale soppressione.

Pongo, pertanto, i voti la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

*(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.  
Distintivo del sindaco)*

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana».

2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione» sopprimere la parola: «italiana» e prima della parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «lo Statuto comunale».*

*Al comma 2, sostituire le parole da: «tricolore...» fino a: «del comune» con le altre: «con i colori e lo stemma comunale previsti dallo Statuto».*

4.2 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,

non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;».

3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio».

4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio».

5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «i piani territoriali ed urbanistici,» sono aggiunte le seguenti: «i piani particolareggiati ed i piani di recupero,».

6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.

7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore» devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Indico la votazione dell'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(*Disposizioni in materia di personale*)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: «Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.».

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi».

8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato».

10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nomi-



nare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario».

11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

«1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il

coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

*1-bis.* Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione».

14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

15. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis.* - (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovano enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizio-

ni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996»; le parole: «indette entro il 31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «indette entro il 31 dicembre 1994»; le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997».

19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».

21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie».*

6.200 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 6.*

6.201 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 10, capoverso 51-bis, dopo le parole: «ad eccezione del segretario» inserire le seguenti: «e del vicesegretario».*

6.1000 MUNDI, FILOGRANA

*Sopprimere il comma 13.*

6.202 PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 13.*

6.203 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate esclusivamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato».*

6.210 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato».*

6.207 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato».*

6.206 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate esclusivamente nell'ambito della provincia di appartenenza dell'ente interessato».*

6.209 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia di appartenenza dell'ente interessato».*

6.208 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire le parole: «vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato» con le altre: «vengono espletate nell'ambito della provincia di appartenenza dell'ente interessato».*

6.205 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 15, nell'articolo 16-bis richiamato, sopprimere la parola: «prioritariamente».*

6.204 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «gli enti locali sono tenuti» con le altre: «gli enti locali provvedono».*

6.211 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «interni per titoli da colloquio».*

6.212 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: «a procedimento penale» inserire le seguenti: «, nonchè di risoluzione del rapporto di lavoro derivante da condanna penale passata in giudicato»,».*

6.221 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

6.220 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti con una precisazione: abbiamo dichiarato chiaramente – giochiamo a carte scoperte – che gran parte di questi emendamenti hanno uno scopo ostruzionistico. Quindi, anche come ricordava prima il Ministro, magari possono essere superflui, riferirsi a fattispecie già normate o addirittura, come il primo di essi, mirare a sopprimere un testo approvato dalla Camera su proposta del nostro Gruppo di quella Assemblea. Tuttavia ripeto che siamo in fase ostruzionistica per i motivi già più volte ripetuti ed è per questo che alcuni emendamenti possono magari apparire squinternati, ma quando si fa ostruzionismo questo fa parte del gioco.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1000 è dato per illustrato.

PASQUALI. Do per illustrato l'emendamento 6.202.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 6.200, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.201, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.1000, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.202, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò, identico all'emendamento 6.203, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.210, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, nella sua prima parte, cioè fino alla parola «espletate» che, qualora respinto, precluderà la seconda parte dell'emendamento stesso e i restanti emendamenti fino al 6.205 incluso.

**Non è approvato.**

In esito a tale votazione, sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.210 e i successivi emendamenti fino al 6.205.

Indico la votazione dell'emendamento 6.204, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.211, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.212, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.221.

### **Verifica del numero legale**

PROVERA. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il senatore Speroni mi segnala una luce bianca che non corrisponde ad alcun parlamentare dietro il seggio del senatore Andreotti. Corrisponde?

SPERONI. Dietro il senatore Andreotti è accesa una luce bianca in un seggio apparentemente vuoto.

PRESIDENTE. Sì, senatore Speroni, anche io guardavo in quella direzione. È il seggio del senatore Lo Curzio. Non è sempre facile collegare la scheda alla persona.

LO CURZIO. È mia. Riprendo posto e da qui non mi muovo!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti.

Indico la votazione dell'emendamento 6.221, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 6.220, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 6.

**È approvato.**

Avverto che l'articolo 7 del testo approvato dal Senato è stato riformulato dalla Camera dei deputati con la collocazione dei vari commi in altre parti del testo anche con diversa formulazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 7.

*(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1998»;

*b)* all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, sono soppresse le parole: «e amministrazione»;

*c)* all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: «La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati»;

*d)* all'articolo 11, comma 1, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 1998»;



e) all'articolo 11, comma 4, le parole: «e di coordinarle con» sono sostituite dalle seguenti: «recanti principi e criteri direttivi per»; la parola: «emanati» è sostituita dalle seguenti: «da emanarsi»;

f) all'articolo 11, comma 4, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998»;

g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: «Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso»;

h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «dell'articolo 38»;

i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: «ad ordinamento autonomo» sono aggiunte le seguenti: «o di agenzie e aziende, anche»;

l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali»;

m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;

n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: «Di conseguenza»;

o) all'articolo 22, comma 1, le parole: «e alle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «, alle province autonome e ai comuni»;

p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «o la provincia autonoma» sono aggiunte le seguenti: «o i comuni»;

q) all'articolo 22, comma 3, le parole: «trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì» sono sostituite dalle seguenti: «ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì»;

r) all'articolo 22, comma 4, le parole: «territorialmente interessate» sono sostituite dalle seguenti: «o i comuni territorialmente interessati»;

s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: «legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

7.222 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

7.223 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

7.224 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

7.225 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

7.226 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «emanati» è sostituita dalle seguenti: «da emanarsi».*

7.243 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

7.227 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «31 marzo 1998» con le altre: «31 gennaio 1998».*

7.244 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

7.228 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

7.229 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

7.230 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

7.231 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera l), nella lettera t) richiamata, sostituire le parole: «riordinamento e razionalizzazione» con le altre: «riorganizzazione».*

7.241 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera l), nella lettera t) richiamata, sopprimere le seguenti parole: «della Scuola superiore della pubblica amministrazione».*

7.240 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera l), nella lettera t) richiamata, sopprimere le seguenti parole: «e delle altre scuole delle amministrazioni centrali».*

7.239 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera l), nella lettera t) richiamata, sostituire le parole: «e delle altre scuole delle amministrazioni centrali» con le altre: «e delle scuole delle amministrazioni pubbliche».*

7.242 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

7.232 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

7.233 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

7.234 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

7.235 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «o i comuni» con le altre: «e i comuni».*

7.245 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

7.236 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

7.237 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

7.238

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Il Senato,

preso atto che con l'articolo 7 del presente disegno di legge la Camera dei deputati propone modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla stessa Camera approvata solo poche settimane or sono;

valutato che il comma 3 dell'articolo 22 della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dalla Camera dei deputati potrebbe presentare difficoltà di interpretazione;

considerata l'opportunità di non modificare il testo approvato dalla Camera per evitare ulteriori letture del disegno di legge,

afferma:

la propria volontà che il suddetto comma 3 dell'articolo 22 così come modificato dalla Camera dei deputati vada interpretato nel senso di permettere a tutti gli enti destinatari dei trasferimenti, e cioè sia a regioni e province autonome che ai comuni interessati, di prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

9.1034-B.1

PASSIGLI

Il Senato,

considerato che:

il disegno di legge Bassanini contiene numerosi riferimenti alla legge 142 recante l'ordinamento delle autonomie locali;

in particolare, l'articolo 8 del provvedimento riguarda le procedure relative alla contrattazione collettiva per il personale dipendente da comuni e province, contenute nell'articolo 23 della legge 142;

nella seduta dell'Aula della Camera dell'8 aprile scorso il Ministro Bassanini si è detto disponibile ad accettare un ordine del giorno che impegna il Governo ad applicare i concetti di meritocrazia nei futuri rinnovi dei contratti di lavoro,

impegna il Governo a far sì che:

le istituzioni, in sede di contrattazione decentrata, qualora in ragione di innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda dei servizi conseguano più elevati livelli di efficienza ed efficacia oggettivamente dimostrati e qualora i maggiori oneri siano compensati da aumenti di entrate correnti ed economiche effettive di spesa di gestione, realizzate nell'ambito del *budget* dell'istituzione, escludendo in ogni caso la necessità di incrementi dei trasferimenti dal bilancio dell'ente locale di appartenenza, al fine di remunerare gli accertati incrementi di professionalità e produttività del personale dipendente, possano determinare i criteri per l'attribuzione di indennità *ad personam* e di trattamenti economici accessori anche maggiori di quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

9.1034-B.1a

SCHIFANI, MAGGIORE, PASTORE

Gli emendamenti all'articolo 7 che hanno come primo firmatario il senatore Speroni si danno per illustrati. Si intende che il senatore Passigli abbia rinunciato ad illustrare l'ordine del giorno n. 1 e che il senatore Schifani abbia rinunciato ad illustrare l'ordine del giorno n. 1a.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 del senatore Passigli. Riguardo all'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Schifani, il Governo rileva che la legge n. 59 prevede una riforma del sistema di contrattazione con il potenziamento della contrattazione decentrata e articolata proprio ai fini di poter meglio remunerare gli incrementi di professionalità e di produttività. Quindi ritiene che la questione sia assorbita nella legge n. 59, non ritiene invece che possa essere accolto sulla base della legislazione vigente perchè si tratta della legislazione delegata che andrà emanata nei prossimi mesi e peraltro nel rispetto di un ordine del giorno del Senato che ha chiesto al Governo di non procedere all'emanazione di decreti delegati fino alla conclusione dei lavori della Commissione Bicamerale per le riforme.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, avevo ommesso il parere sugli ordini del giorno. Chiedo al collega Passigli di ritirare l'ordine del giorno n. 1 perchè un analogo contenuto è stato incluso nell'ordine del giorno conclusivo della Commissione. Esprimo parere identico a quello del Governo sull'ordine del giorno 1a del senatore Schifani.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 7.222, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.223, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.224, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.225, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.226, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.243, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.227, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.244, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.228, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.229, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.230, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.231, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.241, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.240, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.239, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.242, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.232, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.233, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.234, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.235, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.245, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.236, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.237, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 7.238 presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PASSIGLI. Signor Presidente, intendo ritirare l'ordine del giorno, considerandolo assorbito in quello della Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

##### *(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associa-



zione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti».

4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

Avverto che l'ordine del giorno 1a, erroneamente inserito nello stampato all'articolo 7, va in realtà riferito all'articolo 8.

I presentatori intendono illustrarlo?

MAGGIORE. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno, anche perchè è molto chiara l'indicazione in esso contenuta circa un atteggiamento favorevole all'accoglimento da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che, come afferma vi sia già una norma della legge n. 59 del 1997 che sostanzialmente disciplina la materia; essa dà spazio ad orientamenti che possono tenere conto delle esigenze sottolineate dai colleghi nell'ordine del giorno. Ritengo comunque spetti al Governo pronunciarsi e dire se nella gestione contrattuale deciderà di seguire questi indirizzi.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo si è già pronunciato.

PRESIDENTE. Però, vi è stata un'ulteriore richiesta del relatore di specifica e chiarimento da parte del Governo.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo ha già detto di ritenere che nell'attuazione della legge n. 59 del 1997, come peraltro la legge indica, si debba andare - e si andrà verso il potenziamento della contrattazione decentrata e verso una maggiore remunerazione degli incrementi di professionalità e produttività del personale dipendente, così come chiede l'ordine del giorno. Però, l'attuazione della legge n. 59 per un ordine del giorno del Senato è stata per così dire posposta alle conclusioni del lavoro della Bicamerale. In quella sede il Governo andrà in questa direzione. In questo momento, sulla base della legislazione vigente, il testo dell'ordine del giorno non può essere accolto perchè imporrebbe una violazione di norme di legge vigenti.

PRESIDENTE. Senatore Maggiore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MAGGIORE. Non insisto, Signor Presidente, e prendo atto delle dichiarazioni del ministro Bassanini.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 8.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Ricordo che il seguente emendamento 8.0.100 è stato dichiarato inammissibile.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. Ai fini della cumulabilità fra i trattamenti anticipati di anzianità ed i redditi da lavoro di qualsiasi natura, di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si intendono comprese le indennità di carica a carattere elettivo o a seguito di nomina negli Organi delle amministrazioni pubbliche».

8.0.100

BOSI

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, avevo presentato un emendamento che poi l'Ufficio di presidenza questa mattina ha dichiarato inammissibile. Nel mio intervento in discussione generale avevo preannunciato che avrei ritirato l'emendamento e avrei presentato un ordine del giorno. Però, in quanto inammissibile l'emendamento, non mi è stato possibile presentare l'ordine del giorno il cui schema comunque ho consegnato al Governo. Tale ordine del giorno riguarda una materia di attualità e, se fosse possibile, chiederei alla cortesia del Ministro un parere sulla questione da me sollevata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Bassanini.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Voglio dare atto al senatore Bosi dell'esattezza della sua interpretazione. Il Governo si è già attivato con l'INPS e gli altri enti di previdenza non ritenendo che l'interpretazione data sia conforme alla Costituzione. Infatti, l'interpretazione del comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 contrasta con l'esercizio dei diritti politici. Dunque, il senatore Bosi ha ragione e il Governo ritiene che anche in

via interpretativa si possa andare nella direzione giusta e quindi si possa non ritenere l'indennità per cariche elettive ricompresa nel divieto di cumulabilità. Naturalmente, il conforto dell'opinione del senatore Bosi, e credo degli altri colleghi, ci aiuta per ottenere questa interpretazione conforme alla Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario  
e contabilità degli enti locali)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti)*. - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle

sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a) articoli da 1 a 18;
- b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
- c) articoli da 31 a 34;
- d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
- e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
- f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
- g) articoli da 67 a 99;
- h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.

2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina».

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.

6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «all'articolo 53, comma 1, ed». All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «*una tantum*».

7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2 dopo le parole: «Conferenza Stato-Città e autonomie locali» inserire le seguenti: «integrata dai Presidenti della Procura e dai Sindaci interessati».*

9.246

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-Città e autonomie locali» inserire le seguenti: «integrata dal Presidente dell'UNCCEM e da almeno tre rappresentanti delle Comunità montane designati dall'UNCCEM».*

9.247

GUBERT

Gli emendamenti 9.246 e 9.247 si intendo illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Il parere è contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 9.246, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte fino alla parola: «integrata».

**Non è approvato.**

A seguito di tale votazione, la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 9.247 sono preclusi.

Indico la votazione dell'articolo 9.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 10 e 11 del testo approvato dal Senato.

L'Assemblea dovrà conseguentemente pronunciarsi su tale soppressione.

Indico la votazione della soppressione dell'articolo 10 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni in materia di giudizio di conto)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214».

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: «il quale lo deposita» fino alla fine del comma.

Indico la votazione dell'articolo 10.

**È approvato.**

Indico la votazione della soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente agli articoli 12 e 13 del testo approvato dal Senato:

Art. 11.

*(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)*

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole».

Indico la votazione dell'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato:

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità

di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni».

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei re-

sponsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che si intende illustrato.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «previa diffida a procedere nel successivo termine di trenta giorni».*

12.200                      SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

#### Art. 13.

*(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)*

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Indico la votazione dell'articolo 13.

**È approvato.**



Avverto che l'articolo 14, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)*

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: «Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo»;

b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.

Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale»;

c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

Indico la votazione dell'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

*(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)*

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i

difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sino all'istituzione del difensore civico nazionale».*

16.248

ROTELLI, PASTORE

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato non può corrispondere a Regioni e province autonome il corrispettivo per tale funzione aggiuntiva dei difensori Civici.».*

16.250

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato corrisponde a Regioni e province autonome il corrispettivo per tale funzione aggiuntiva dei difensori Civici, da definirsi con apposita convenzione».*

16.249

GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. L'emendamento 16.248 comporta la soppressione delle parole: «sino all'istituzione del difensore civico nazionale». Comincio da questo punto per mostrare che il disegno di legge n. 1034-B segna un ulteriore progresso sulla strada dell'accentramento amministrativo. Non condivido, naturalmente, le valutazioni fatte dal Ministro e dal relatore. Sono dell'opinione opposta. Il provvedimento, con le modifiche apportate dalla Camera, segna un ulteriore accentramento. Questo è il primo degli esempi che porto. Utilmente si stabilisce che il difensore civico della Provincia autonoma o della Regione è difensore del cittadino anche in rapporto alle attività dell'amministrazione periferica dello Stato. Tale disposizione è positiva perchè consente al cittadino di non porsi il problema di individuare il difensore civico cui rivolgersi. Se si tratta di un cittadino di Matera, si rivolgerà al difensore civico di quella città. Ma ecco il centralismo: ciò è vero soltanto fino a quando non verrà istituito il difensore civico nazionale. Quando verrà istituito, il difensore ci-

vico della Regione o Provincia non potrà più svolgere la propria attività nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato. Si annuncia fin d'ora che sarà il difensore civico nazionale ad operare anche nei confronti di quelle amministrazioni. Presumibilmente, organi decentrati nelle Regioni e nelle Province fungeranno da amministrazione periferica statale del difensore civico nazionale. Questo si chiama centralismo ed è il primo esempio che voglio portare all'attenzione dei colleghi del Senato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.250 e 16.249 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 16.248, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 16.250, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'emendamento 16.249, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Indico la votazione dell'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, che si intende illustrato:

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva)*

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, e comunque non oltre il 31 dicem-

bre 1998, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali, alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo dei Vigili del fuoco al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa, nonchè, per il territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, di una adeguata conoscenza rispettivamente della lingua francese e tedesca. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

16.0.1.

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi presentatori il ritiro dell'emendamento perchè qualora non lo facessero sarei costretto – pur non volendolo perchè ritengo come loro che la norma sia importante e si possa riprendere in un altro testo – ad esprimere parere contrario. Mi permetto di insistere, proprio per non esprimere parere contrario, chiedendone il ritiro, perchè credo ci possa essere un largo consenso per la riproposizione del problema e che la questione non si debba chiudere qui.

### **Presidenza del vice presidente CONTESTABILE**

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, ho già spiegato la ragione per la quale la Camera ha ritenuto di sopprimere l'articolo che ora l'emendamento riproduce. Non per dissenso rispetto ai contenuti, ma per la convinzione che la materia ormai debba essere disciplinata in maniera più organica nell'ambito della riforma della leva e della nuova disciplina del servizio civile sostitutivo della leva, già all'esame del Parlamento. Il Governo sollecita un rapido *iter* di questa riforma che assorbirà e completerà anche la normativa transitoria che era stata prevista in questo testo. In ogni caso, il Governo, se l'*iter* non dovesse essere rapido, si riserva, come suggerito dal senatore Villone, di riproporre questa normativa transitoria in un altro provvedimento.

In particolare – credo di interpretare l'opinione condivisa dal relatore Villone – nell'ambito del disegno di legge n. 1388 di revisione della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento?

SPERONI. Viste le parole del Ministro, lo ritiro.

ROTELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento testè ritirato dal senatore Speroni.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il senatore Rotelli esercita i suoi

diritti, ma il Governo sottolinea l'inopportunità, che forse non è stata compresa, di bocciare un emendamento il cui contenuto è condiviso. Ho aggiunto, come impegno del Governo, una forte sollecitazione ad una rapida approvazione della legge sulla riforma della leva e del servizio civile sostitutivo; altrimenti l'impegno a porre la questione nell'ambito del disegno di legge n. 1388, del quale pure il Governo sollecita la rapida approvazione e che è in fase di avanzato esame in Commissione.

Vorrei pertanto pregare il senatore Rotelli di non insistere. In ogni caso vorrei dire che il Governo non annette all'eventuale reiezione da parte dell'Assemblea dell'emendamento - correttamente, responsabilmente e generosamente ritirato dai colleghi della Lega e fatto proprio dal senatore Rotelli - alcun significato riguardo l'*iter* di queste misure sulle quali il Governo ribadisce, indipendentemente dal voto odierno, gli impegni già assunti.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, mantiene l'emendamento?

ROTELLI. Sì, perchè intendo dimostrare che siamo in un regime di monocameralismo imperfetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. La questione, come ha anche sottolineato il senatore Rotelli, è squisitamente procedurale e non di merito. Il contenuto di questo emendamento è stato già presentato come proposta di modifica al disegno di legge n. 1388. Secondo noi, in questo caso la questione di merito prevale su quella procedurale, la sostanza prevale sulla forma, come normalmente è giusto che sia.

Abbiamo già presentato centinaia di emendamenti che sosteniamo per sottolineare questa anomalia procedurale, questa blindatura del provvedimento, questo monocameralismo strisciante o «semimonocameralismo». Infatti, non c'è solo il semipresidenzialismo, ma anche il «semimonocameralismo»: le Camere rimangono due, entrambe si esprimono, ma la seconda fa praticamente solo un atto di ratifica come del resto succede in Francia o negli altri paesi che non hanno il bicameralismo perfetto.

Considerando però la posizione favorevole del Governo ad approvare queste proposte in altra sede, e poichè gli altri emendamenti da noi presentati servono a dimostrare la nostra posizione, sull'emendamento 16.0.1 esprimeremo voto contrario, proprio per le motivazioni che ho finora illustrato. Infatti, ci riserviamo di votare un emendamento di identico contenuto in un'altra sede. Ripeto: non siamo contrari al contenuto, ma lo vogliamo riproporre in un'altra sede.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Spero che voglia parlare in dissenso con riguardo alla differenza tra la forma e sostanza: *forma est substantia rerum*. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente). Ne prendo atto e le do la parola.

\* PREIONI. Esprimo un voto di astensione, quindi non voto nè contro l'emendamento, come il Presidente del mio Gruppo, nè a suo favore, pur essendo stato io il presentatore insieme con altri.

Prendo la parola soltanto per ricordare al Governo presente in Aula un episodio avvenuto domenica scorsa. Gli alpini, sfilando davanti al Presidente della Repubblica, hanno manifestato il loro dissenso e la loro protesta civilissima nei confronti del Governo che intende limitare drasticamente il numero delle forze alpine e snaturare di fatto il Corpo degli alpini.

C'è un rapporto strettissimo tra l'esperienza militare degli alpini e la partecipazione ad attività di intervento civile. Chi è stato alpino, chi ha avuto l'onore di prestare il servizio militare come alpino è sensibile per tutta la vita ai problemi della società, ai problemi della collettività e soprattutto a quelli delle popolazioni della fascia alpina delle quali è originario. Il servizio militare dell'alpino conferisce una formazione tale per cui l'alpino è idoneo a svolgere compiti di protezione civile. Gli alpini restano per tutta la vita legati alla loro esperienza anche attraverso l'Associazione nazionale degli alpini, che è il punto di partenza per una serie di altre associazioni che hanno scopo di volontariato, di aiuto alla popolazione, dalla donazione del sangue alla pulizia dell'alveo dei fiumi e all'intervento di urgenza quando si verificano delle calamità naturali. Il rapporto tra gli alpini, gli ex militari degli alpini e la protezione civile è un rapporto strettissimo.

Invito pertanto il Governo, approfittando dell'occasione, a tener conto di questo rapporto per non snaturare il Corpo degli alpini, per far sì che continuino ad essere alpini di provenienza alpina e non di altre zone di Italia e per far sì che gli alpini stessi possano mantenere una organizzazione al servizio della società e per la protezione civile.

Il mio è un voto di astensione puramente tecnico per poter intervenire nel dibattito su questo argomento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame recepiva, tra le altre istanze, anche un nostro disegno di legge presentato riguardo la possibilità che giovani di leva potessero prestare il servizio militare nel Corpo dei vigili urbani; esigenza fatta propria anche, signor Presidente, da tantissime amministrazioni locali, governate da tutte le forze politiche, che hanno il problema del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio territorio e che non possono assumere in pianta organica i vigili urbani necessari. Tra l'altro, questo emendamento era stato già esaminato al Senato, il quale si era espresso favorevolmente. Non

si capisce come mai alla Camera dei deputati sia stato tolto; anzi, lo sappiamo benissimo, ministro Bassanini: siamo andati incontro ad un partito trasversale che – sono fermamente convinto, ma non solo io – non vuole cambiare assolutamente le cose; siamo andati incontro ad alcuni problemi che riguardano anche il suo Governo, qualche Ministro ha fatto le «bizzate» per non far passare questo provvedimento, è inutile nascondere, signor ministro Bassanini. Reputiamo questa disposizione di fondamentale importanza, proprio per venire incontro alle esigenze dei giovani, che avrebbero la possibilità di prestare il servizio militare nella propria provincia, delle amministrazioni locali, che avrebbero la possibilità di tutelare meglio l'ordine pubblico e soprattutto di disporre del personale da impiegare anche per altri servizi, quali la polizia annonaria e tantissimi altri. Pertanto mi asterrò, non parteciperò al voto, proprio perchè sono uno dei firmatari di questo emendamento e perchè sono fermamente convinto che esso andasse approvato. Accettiamo ciò che ha detto il signor ministro Bassanini; ci auguriamo che veramente la norma possa essere approvata nel disegno di legge n. 1388 che verrà ridiscusso da quest'Aula. Nel concludere il mio intervento chiedo al senatore Rutelli se vuole rivedere la sua posizione ritirando questo emendamento che ha fatto suo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, rivede la sua posizione?

ROTELLI. Signor Presidente, la prego di pronunciare il mio cognome secondo la sua grafia.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, rivede la sua posizione?

ROTELLI. Poichè l'invito perviene dai colleghi del Gruppo Lega Nord, aderisco. Non ho potuto aderire e non ho aderito all'invito finchè mi veniva rivolto dal Governo.

Siamo – intendo ribadirlo – in regime di monocameralismo imperfetto. *(Commenti del senatore Petruccioli)*. La tecnica seguita per questa legge è esattamente quella seguita per l'altra, precedente, che porta il nome del ministro Bassanini. Il provvedimento parte dal Senato, ma alla Camera viene completamente modificato – basta prendere in esame l'articolo 17 e vedere il numero dei suoi commi –. Dopodichè al Senato giunge – come si suol dire – blindato: non può essere toccato. L'attività legislativa è trasferita dal Parlamento al Governo, l'attività di governo è trasferita dal Governo al Capo dello Stato, il Parlamento resta senza funzioni. Per queste ragioni non potevo aderire all'invito del ministro Bassanini. Aderisco invece all'invito rivoltomi dai colleghi del Gruppo della Lega e ritiro l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Il Senato dovrà conseguentemente pronunciarsi su tale soppressione.



Passiamo alla votazione della soppressione dell'articolo 17.

### **Verifica del numero legale**

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

TABLADINI. Signor Presidente, c'è una luce accesa ma non c'è vicino un senatore.

PRESIDENTE. Le schede mi risultano tutte regolari. Quella luce senza senatore dietro, senatore Smuraglia, è sua?

SMURAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora è tutto regolare.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 17 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente agli articoli dal 18 al 27 del testo approvato dal Senato:

#### **Art. 17.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile

pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'in-

tervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento,

è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».

9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «consenso unanime delle» sono sostituite dalle seguenti: «consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre».

10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione».

13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel

primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime».

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentito»; le parole: «ed il consiglio di amministrazione» sono soppresse.

16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentito»; le parole: «ed il consiglio di amministrazione» sono soppresse.

17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando».

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti

di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.

20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per

acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza».

24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevi-

mento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispose, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa».

30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.



34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «di personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui

all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni».

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-*bis* del codice civile.

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisio-

ne della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

61. L'articolo 1 della legge 1º ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore».

63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rap-

porti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-*bis* della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determina

to sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.

74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sinda-



co e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».

86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche

mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».

91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione.

ne e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «per i quali sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda».

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno sti-

pulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

«2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1».

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere *a*) e *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.



121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «in correlazione».

130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile».

131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti

il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: «portano» è sostituita dalle seguenti: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare».

135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i *referendum* abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei *referendum* di competenza di ciascun ente.

137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, proposte di stralcio e ordini del giorno:

*Al comma 5, nell'articolo 14-bis richiamato, dopo le parole: «i rappresentanti della maggioranza» inserire le seguenti: «dei due terzi».*

*Sopprimere il comma 9.*

17.252 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 11.*

17.253 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 13.*

17.254 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 14.*

17.255 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 15.*

17.256 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 16.*

17.257 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 17.*

17.258 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 18.*

17.259 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 19, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.*

17.260 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 20.*

17.261 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 21.*

17.262 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 23, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma.*

17.264 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 23, sopprimere l'ultimo periodo.*

17.263 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 24, capoverso 2, premettere alle parole: «è in facoltà» la seguente: «non».*

17.264a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 24, capoverso 4, sopprimere le parole: «per una sola volta».*

17.265 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 25.*

17.266 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 25, sopprimere la lettera a).*

17.267 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 25, sopprimere la lettera b).*

17.268 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 26.*

17.269 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 27.*

17.270 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 27, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con l'altra: «sessanta».*

17.271 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Stralciare il comma 28.*

100 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 28.*

17.272 ROTELLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 29.*

17.273 ROTELLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 30.*

17.274 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 34.*

17.275 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 35.*

17.276 ROTELLI, PASTORE

*Al comma 35, sostituire la parola: «Possono» con l'altra: «Dovranno», e sostituire le parole: «di atti o provvedimenti» fino a: «complessità» con le altre: «degli atti o provvedimenti di cui al comma 33».*

17.277 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Stralciare il comma 38.*

101 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 38.*

17.278 ROTELLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 39.*

17.350 ROTELLI, PASTORE

*Al comma 40, sostituire le parole: «entro il quinto giorno» con le altre: «entro il decimo giorno».*

17.351 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 45, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «tredici giorni».*

17.279 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sostituire il comma 50, con il seguente: «I comuni urbani determinano l'accorpamento delle sezioni elettorali in modo che ogni sezione sia prevista per almeno tremila elettori».*

17.283 ROTELLI, PASTORE

*Al comma 50, sostituire le parole: «possono» con le altre: «hanno la facoltà».*

17.284 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 50, sopprimere le parole: «rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali».*

17.281 GUBERT

*Al comma 50, sopprimere le parole: «rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali».*

17.282 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 50, sopprimere le parole: «e la localizzazione».*

17.280 GUBERT

*Al comma 51, primo periodo, sopprimere le parole: «per atto unilaterale».*

17.285 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 51, sopprimere il quarto periodo.*

17.286 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 52.*

17.287 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 53.*

17.288 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere i commi 54, 55 e 56.*

17.292 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 54.*

17.289 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 55.*

17.290 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 56.*

17.291 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 59.*

17.293 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le comunità montane».*

17.298 GUBERT

*Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le comunità montane».*

17.299 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 59, sopprimere il sesto periodo.*

17.294 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 59, sopprimere il sesto periodo.*

17.295 GUBERT



*Al comma 59, sesto periodo sopprimere le parole: «anche per le aree non interessate da opere pubbliche».*

17.296 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 59, sesto periodo sopprimere le parole: «anche per le aree non interessate da opere pubbliche».*

17.297 GUBERT

*Al comma 64, dopo le parole: «concessioni comunali», sopprimere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote».*

17.355 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 65, sopprimere le seguenti parole: «da almeno dieci anni».*

17.300a ROTELLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 66.*

17.301a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 66, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «quaranta».*

17.302a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 67.*

17.303a ROTELLI, PASTORE

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comma 1, il capoverso 7 è così sostituito:

“7. A partire dal 1° gennaio 1998, il segretario comunale o provinciale dipende esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provin-

ciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale e provinciale un contratto di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1° settembre 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali».

17.305 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è così sostituito:

“1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, assunto secondo le norme di diritto privato dall'ente medesimo”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 5, è così sostituito:

“5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge”.

I segretari comunali e provinciali che non optino, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di cui alla lettera a), cessano dalla carica e dalle funzioni temporaneamente assunte e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno».

17.307 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito:

“1. I comuni e le province hanno un segretario titolare con la qualifica di dirigente, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione. Il segretario comunale o provinciale, assunto dall'ente con contratto privatistico, svolge i compiti e le funzioni previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia che non siano in contrasto con la presente”.

17.306 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 68.*

17.308 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 68.*

17.309

ROTELLI, PASTORE

*Al comma 68, lettera b), dopo la parola: «private» inserire le seguenti: «convenzioni urbanistiche».*

17.310

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 71, dopo la parola: «per» inserire la seguente: «grave».*

17.311

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 76.*

17.304

ROTELLI, PASTORE

*Al comma 76, primo periodo, sostituire le parole: «di diritto pubblico» con le altre: «di diritto privato».*

17.312

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 76, secondo periodo, dopo la parola: «ANCI» inserire le seguenti: «di cui almeno uno sia sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».*

17.300

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 76, secondo periodo, le parole: «e da due esperti nominati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.» sono sostituite dalle seguenti: «da un vicesegretario comunale o provinciale eletto dagli appartenenti alla categoria e da un esperto designato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.».*

17.415

MUNDI, FILOGRANA

*Sopprimere i commi 77, 79 e 80.*

17.301

ROTELLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 77.*

17.302

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 78.*

17.303 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, sopprimere il primo periodo.*

17.304a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, sopprimere il secondo periodo.*

17.305a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «decorsi 120 giorni» con le seguenti: «decorsi 180 giorni».*

17.306a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «decorsi 120 giorni» con le seguenti: «decorsi 60 giorni».*

17.308a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «decorsi 120 giorni» con le seguenti: «decorsi 150 giorni».*

17.307a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «decorsi 120 giorni» con le seguenti: «decorsi 90 giorni».*

17.309a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, nell'alinea, sopprimere il terzo periodo.*

17.310a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, sopprimere la lettera a).*

17.311a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, sopprimere la lettera b).*

17.312a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, sopprimere la lettera c).*

17.313 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, sopprimere la lettera d).*

17.314 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, sopprimere la lettera e).*

17.315 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 78, lettera e) dopo le parole: «per incarichi di supplenza e di reggenza» sono aggiunte le seguenti: «negli enti ove non è previsto il vicesegretario».*

17.416 MUNDI, FILOGRANA

*Sopprimere il comma 79.*

17.316 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 79.*

17.318 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 79, sopprimere il primo periodo.*

17.319 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 79, primo periodo sopprimere la parola: «interregionali».*

17.320 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 79, sopprimere il secondo periodo.*

17.321 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 80.*

17.322 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 81.*

17.323 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81 sopprimere il primo periodo.*

17.325 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

17.326 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

17.327 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settantacinque giorni».*

17.328 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

17.329 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81 sopprimere il secondo periodo.*

17.330 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, sopprimere il terzo periodo.*

17.331 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, terzo periodo, sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «novantesimo giorno».*

17.332 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, terzo periodo, sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «trentesimo giorno».*

17.333 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, terzo periodo, sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «settantacinquesimo giorno».*

17.334 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, terzo periodo, sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «quarantacinquesimo giorno».*

17.335 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 81, sopprimere il quarto periodo.*

17.336 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 82.*

17.337 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, sopprimere il primo periodo.*

17.338 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, sopprimere il secondo periodo.*

17.339 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, sopprimere il terzo periodo.*

17.340 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

17.341 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

17.342 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».*

17.343 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

17.344 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, sopprimere il quarto periodo.*

17.345 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 82, sopprimere il quinto periodo.*

17.346 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 83.*

17.347 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 83, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.*

17.417 MUNDI, FILOGRANA

*Dopo il comma 83, sono inseriti i seguenti:*

«83-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei segretari, a domanda e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 78, i vicesegretari comunali e provinciali con almeno 4 anni, anche non continuativi, di servizio nella qualifica.

83-ter. I vicesegretari che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo dei segretari conservano il rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza fino al conferimento del primo incarico di segretario».

17.418 MUNDI, FILOGRANA

*Sopprimere i commi 85 e 86.*

17.348 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere i commi da 90 a 114.*

17.349 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere i commi da 92 a 132.*

17.350a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 95.*

17.351a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO



*Sopprimere il comma 96.*

17.352 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 96, lettera a), sostituire la parola: «la valutazione» con: «la dichiarazione».*

17.353 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 96, lettera d), sostituire la parola: «stranieri» con l'altra: «albanesi».*

17.354 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere i commi 100, 101, 102, 113 e 114.*

17.355a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere i commi 101, 102, 120, 130 e 131.*

17.356 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 101.*

17.357 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 102, sopprimere la lettera a).*

17.358 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 102, sopprimere la lettera b).*

17.359 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 102, sopprimere le lettere c) e d).*

17.360 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 102, sopprimere le lettere d) ed e).*

17.361 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 103, dopo la parola: «tecnologica» inserire la seguente: «non».*

17.362 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 104, lettera b), sostituire le parole: «otto studenti» con le altre: «13 studenti».*

17.363 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 112.*

17.364 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 113.*

17.366 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, sopprimere le parole: «come condizione per l'ammissione al concorso».*

17.367 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, sostituire le parole da: «come condizione» fino alla fine con le altre: «di una scuola di formazione comunitaria».*

17.368 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, sostituire le parole da: «come condizione» fino alla fine con le altre: «dell'esame di diritto comunitario come materia orale del concorso».*

17.369 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113 sostituire le parole da: «come condizione» fino a: «esclusivamente» con le altre: «della possibilità di frequentare gratuitamente un corso di specializzazione per l'esercizio della funzione di magistrato».*

17.370 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, dopo le parole: «al concorso» inserire le seguenti: «per coloro che non sono avvocati o notai».*

17.371 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, dopo le parole: «concorso» inserire le seguenti: «di specializzazione per pubblico ministero».*

17.372 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, sostituire le parole: «dell'obbligo» fino a: «giurisprudenza» con le altre: «dell'introduzione di un esame attitudinale e di preparazione giuridica generale».*

17.373 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, sostituire le parole da: «dell'obbligo» fino a: «giurisprudenza» con: «di superare una selezione preliminare mediante quiz istituita da ogni regione».*

17.374 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e di inserire la prova di diritto comunitario e di diritto internazionale privato».*

17.375 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è obbligatorio che gli insegnanti siano, nella misura del 50 per cento, magistrati non più in servizio».*

17.376 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le scuole di magistratura sono composte nella maniera seguente: 50 per cento magistrati in pensione, 25 per cento professori universitari, 25 per cento avvocati».*

17.377 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 113, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale condizione non opera per coloro che, avendo superato l'esame di Stato sono abilitati all'esercizio della professione forense».*

17.378 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 114.*

17.379 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 114 sopprimere il primo periodo.*

17.380 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 114, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

17.381 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 115.*

17.382 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».*

17.392 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».*

17.393 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».*

17.394 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».*

17.395 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi».*

17.396 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».*

17.397 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».*

17.398 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera a).*

17.383 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera b).*

17.384 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera c).*

17.385 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera d).*

17.386 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera e).*

17.388 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera f).*

17.389 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera g).*

17.390 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 115, sopprimere la lettera h).*

17.391 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 116.*

17.392a BERGONZI, MARCHETTI, MARINO, CÒ

*Sopprimere il comma 121.*

17.393a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 123.*

17.394a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, sopprimere il primo periodo.*

17.395a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».*

17.396a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».*

17.397a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 20 giorni».*

17.398a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni».*

17.399 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, sopprimere il secondo periodo.*

17.400 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».*

17.401 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».*

17.402 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 20 giorni».*

17.403 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni».*

17.404 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 124.*

17.405 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Al comma 125, secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento» con le parole: «nella misura massima del trenta per cento».*

17.406

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 125, sostituire le parole: «nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento» con le parole: «nella misura massima del trenta per cento».*

17.407

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 131.*

17.408

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 131, sopprimere le parole: «alle regioni».*

17.409

ROTELLI, PASTORE

*Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: «con provvedimento del sindaco» con le altre: «mediante previsione nello statuto»; sopprimere l'ultimo periodo.*

17.410

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 132 ed il comma 133.*

17.411

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 134.*

17.412

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 135.*

17.413

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Dopo il comma 135, inserire il seguente:*

«135-bis. In attesa della riforma organica del servizio di leva e dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare, con preferenza tra gli studenti universitari che abbiano usufruito del ritardo per motivi di studio, giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare alle Comunità montane ed al Corpo forestale dello Stato per attività di protezione e gestione del patrimonio forestale, prevenzione e repressione degli illeciti boschivi. La disponibilità di impiego del servizio civile di leva è determinata dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze,

tenuto conto delle richieste delle amministrazioni predette comunicate entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa si procede alla selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa adottato in concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere dell'UNCCEM, tenendo conto dei *curricula* dei richiedenti, ed in particolare dello svolgimento di attività di volontariato nei settori della tutela dei beni ambientali e della protezione civile. I volontari devono possedere i requisiti prescritti per il reclutamento delle guardie del Corpo forestale dello Stato. La domanda per svolgere il servizio civile forestale di leva è presentata entro il 30 maggio dell'anno in cui è prevista l'effettiva chiamata alle armi, o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al ritardo per motivi di studio del servizio di leva. Il servizio civile forestale di leva è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed il trattamento economico del personale così reclutato è equiparato a quello dei militari di leva. Gli oneri relativi al servizio civile di leva, compreso il vitto e l'equipaggiamento, sono a carico delle Comunità montane, del Corpo forestale dello Stato. Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza, così reclutati, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55-57 codice di procedura penale, qualora abbiano superato gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale penale».

17.414                      SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

*Stralciare il comma 136.*

1                              SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1034-B:

rileva il carattere innovativo e, in qualche modo, sperimentale di norme che modificano ordinamenti precedenti, in particolare per quanto concerne le modifiche alle conferenze di servizi e gli accordi di programma e il demanio culturale dello Stato;

rileva la delicatezza dei nuovi meccanismi conseguenti a norme che incidono direttamente sull'esercizio delle autonomie locali e sui poteri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica,

prende atto delle preoccupazioni espresse su questi temi dalle associazioni ambientaliste e da molti comitati di cittadini;

valutando altresì positivamente il complesso delle norme miranti alla semplificazione dell'attività amministrativa ed allo snellimento delle procedure burocratiche e ritenendo importante, rispetto a molti esiti, che il provvedimento in esame abbia un *iter* il più possibile rapido,



impegna il Governo

a rendersi disponibile per rivedere, già in altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, alcune parti dell'articolo 17 del disegno di legge 1034-B, e in particolare:

a esplicitare la limitazione dell'autorizzazione ad alienare i beni immobili di interesse storico, culturale e artistico dello Stato, delle provincie e dei comuni nei casi di comprovata impossibilità di una utilizzazione del bene che non leda il suo valore storico-artistico;

a limitare l'alienazione parziale e totale dei beni immobili non notificati ai casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa;

in coerenza con le posizioni assunte dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, nelle procedure che prevedono le approvazioni e le autorizzazioni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, da parte delle sovrintendenze, ad affermare il meccanismo del silenzio-rifiuto;

sempre per quanto attiene all'articolo 17 del disegno di legge 1034-B:

a precisare le modalità di fissazione del «termine» la cui decisione dovrà essere demandata a tutte le amministrazioni tenute per legge a esprimere un parere;

a promuovere una migliore informazione e diffusione in tempi adeguati dei progetti da sottoporre alla conferenza di servizi rivolte a tutte le amministrazioni che vi partecipano;

ad escludere esplicitamente, nelle fattispecie previste dal comma 3 dell'articolo 17, in presenza di un motivato dissenso espresso in conferenza dei servizi da altra amministrazione, la possibilità da parte dell'amministrazione precedente di giungere alla conclusione positiva del procedimento;

a promuovere l'introduzione di un dispositivo che disciplini l'estensione verso altre amministrazioni dello Stato della possibilità di essere superate dalla determinazione del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 17;

a riferire la qualificazione della maggioranza richiesta dal comma 5 anche in rapporto ai casi in cui l'opera sia situata interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune;

ad assicurare la garanzia delle potestà regionali e in particolare il ripristino delle procedure per quanto attiene all'accertamento di conformità delle opere nell'ambito dell'intesa Stato-regione;

a perseguire la definizione delle conferenze di servizi, cui vanno applicate le disposizioni dei commi 2-*bis*, 3-*bis* e 4 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'articolo 17;

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una valutazione sull'attuazione delle norme e sulla problematica inerente, in particolare per quanto concerne l'articolo 17 dell'attuale disegno di legge.

Il Senato,

ritenuta l'urgenza di pervenire senza ulteriori ritardi all'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1034-B;

considerato che la Camera dei deputati ha introdotto estese modifiche nel testo già approvato dal Senato e che si manifesta l'opportunità di orientare l'interpretazione e l'attuazione della normativa in esame;

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 22, comma 3, della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'articolo 7, lettera *q*) del disegno di legge in discussione, nel senso che le opzioni ivi previste per le gestioni rimangano possibili quali che siano gli enti e gli assetti proprietari relativi ai beni e ai patrimoni trasferiti;

a realizzare la nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato competente sugli atti normativi, di cui all'articolo 17, comma 28, nell'ambito della funzione consultiva già esercitata, da riorganizzare senza aumenti di organico nè altri oneri a carico del bilancio dello Stato;

a riferire le richieste di parere sugli schemi di atti normativi dell'Unione europea, di cui allo stesso comma 28, agli strumenti normativi di attuazione nell'ordinamento interno;

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 29, non potendo le note sintetiche avere alcuna efficacia sul piano dell'interpretazione normativa, esclusivamente attraverso una rubricazione:

a precisare, nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, quanto all'inserimento nell'Albo provvisorio, va riferito, per il grado iniziale dei vicesegretari comunali, alla classe di comuni in cui sono state svolte le funzioni e alla relativa fascia professionale;

ad assicurare, inoltre, che le posizioni di carriera dei vicesegretari comunali e provinciali siano garantite senza comprimere la più ampia potestà del sindaco e del presidente della provincia di scegliere i segretari comunali e provinciali.

9-1034-B.17.101

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che il senatore Sponni ha dato per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario. Senatore Rotelli (dico Rotelli) intende illustrare i suoi emendamenti?

ROTELLI. Il senatore Rotelli intende illustrare tutti gli emendamenti che ha presentato.

PRESIDENTE. Parla di sè in terza persona come Giulio Cesare, senatore.

*(Applausi e ilarità dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Senatore Mundi la invito ad illustrare i suoi emendamenti.

MUNDI. Quali signor Presidente?

PRESIDENTE. Le ricordo che sono il 17.415, 17.416, 17.417 e 17.418.

MUNDI. Signor Presidente, li do tutti per illustrati, riservandomi di consegnare alla Presidenza una nota esplicativa ai fini della pubblicazione in allegato ai Resoconti.

BERGONZI. Do per illustrato l'emendamento 17.392a.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, vorrei sapere quando mi dà la parola per illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ella li ha già illustrati.

ROTELLI. Figuriamoci!

PRESIDENTE. Altrimenti le do la parola.

ROTELLI. La mia risposta positiva alla sua domanda se intendo illustrare gli emendamenti sarebbe la mia illustrazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, mi dica, intende illustrare gli emendamenti?

ROTELLI. Confermo: intendo illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Allora li illustri. (*Ilarità del senatore Pizzinato*).

ROTELLI. Tutti gli emendamenti all'articolo 17?

PRESIDENTE. Vuole che le dica i numeri, senatore Rotelli?

ROTELLI. Siccome, come lei sa, l'articolo 17 comporta alcune decine di commi e conseguentemente di emendamenti, volevo sapere se lei intendeva che fossero illustrati tutti gli emendamenti relativi a tutti i commi dell'articolo 17 o, viceversa, intendeva separare le materie che sono via via trattate.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, ella deve illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 17 di cui è firmatario. Se ella ritiene, per sua comodità, io le leggo il numero degli emendamenti.

ROTELLI. No grazie Presidente. So quali sono i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Allora per cortesia li illustri tutti insieme.

ROTELLI. Il primo è l'emendamento 17.272, che prevede la soppressione del comma 28. Il comma 28 istituisce una nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato. In sostanza, la Camera dei deputati, evidentemente con il consenso del Governo, ha ritenuto, in questa occasione, che fosse del caso istituire una nuova sezione del Consiglio di Stato. La Bicamerale si è occupata del Consiglio di Stato, c'è stato un dibattito e ne è stata proposta anche la soppressione almeno in sede giurisdizionale. Lo stesso disegno di legge n. 2030, da me presentato, ne proponeva la soppressione. Successivamente le velleità riformistiche della Bicamerale si sono attenuate, fino a scomparire. Oggi non si parla più, o si parla meno, di soppressione del Consiglio di Stato. È istituzione di origine franco-napoleonica, monumento dell'accentramento amministrativo. Si parla di federalismo, ma si intende conservare il Consiglio di Stato, organo supremo – come ho detto – del centralismo amministrativo.

In sede di Commissione del Senato anche rappresentanti della maggioranza si sono pronunziati in senso contrario al comma 28; lo stesso senatore Pellegrino ha presentato un emendamento teso a sopprimerlo, appunto per l'inopportunità, in questo momento e in questo contesto, di aggiungere una nuova sezione del Consiglio di Stato. L'ordine del giorno n. 101 ha cercato di attenuare la portata della disposizione. Non posso ritenere che il ministro Bassanini sia stato consenziente – nel contesto di una legge che, come ho sentito, egli accetta che porti ancora il suo nome – alla istituzione di una nuova sezione del Consiglio di Stato. Non vi è stato soltanto il pronunciamento del senatore Pellegrino. Senatori di altri gruppi politici, compreso quello dei Verdi, sono intervenuti in Commissione in senso contrario al comma 28 e all'istituzione (in questo momento poi) di una nuova sezione del Consiglio di Stato.

Qui opera il partito trasversale degli ex consiglieri e dei consiglieri di tale organo, così come opera il partito trasversale dei segretari comunali e quello dei prefetti. Mi sembra che non possa essere accolta un'iniziativa tendente ad istituire una nuova sezione del Consiglio di Stato in un disegno di legge che ha per oggetto lo snellimento dell'attività amministrativa.

Per quanto concerne il comma 29, ci troviamo di fronte ad un'altra iniziativa di notevole gravità. Segnalo ai colleghi che anche in favore della soppressione del comma 29 si sono pronunziati, in sede di Commissione, senatori della maggioranza. Si introduce un comma 3-bis secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri (notate bene: la Presidenza del Consiglio) predispone, per la comprensione delle leggi, «un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi». Detto testo viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Faccio osservare anzitutto che l'interpretazione di una legge, che formalmente è ancora una legge del Parlamento, viene data dal Governo e, per esso dalla Presidenza del Consiglio; neppure da un organo tecnico di quest'ultima, come quello previsto dalla legge n. 400 del 1988, ma dalla Presidenza del Consiglio in quanto tale. Faccio osservare altresì che, così, il Governo a dare l'interpretazione autentica di una legge, perchè questo vuol dire riassumerne i contenuti. Ed è chiaro che, nell'attività concreta che si viene a svolgere, l'interpretazione del Governo assume un significato che formalmente non è normativo, ma che, nei fatti, lo diviene. Ci troviamo di fronte ad una iniziativa pericolosissima sul piano della certezza del diritto; un'iniziativa che stravolge, ancora una volta, i rapporti tra Governo e Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa. Ripeto, anche su questo argomento si sono pronunciati espressamente, con emendamenti soppressivi, pure colleghi della maggioranza.

L'emendamento 17.276 si riferisce al comma 35. Siamo di fronte ad un altro dei capolavori dell'accentramento amministrativo. Avere stabilito che i comitati regionali di controllo svolgano servizi di consulenza e ad essi gli Enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine alla adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità, che cosa significa? Significa che l'Ente locale è invitato a rivolgersi all'organo di controllo per chiedergli preventivamente se il provvedimento, che sta per adottare, sia legittimo o sarà dichiarato illegittimo, e quindi sia opportuno o sarà ritenuto inopportuno. Nella sostanza, la disposizione, che, non a caso, riflette analoghi prassi esistenti in Francia, patria dell'accentramento amministrativo, equivale a ripristinare un controllo di merito. L'Ente locale viene invitato ad informarsi preventivamente: si deve informare preventivamente per sapere se il suo atto sarà approvato. Siamo di fronte ad una norma di accentramento amministrativo che probabilmente è anche illegittima, in quanto, per l'articolo 130 della Costituzione, l'organo regionale di controllo ha una funzione di controllo della legittimità, ma non una funzione di consulenza. Si è fuori dell'attuale Costituzione della Repubblica.

L'emendamento 17.278 tende a sopprimere il comma 38 dell'articolo 17. Vi si stabilisce che una quota di consiglieri comunali possa impugnare, o comunque sottoporre a verifica, la legittimità dell'atto amministrativo deliberato. Ma un atto è illegittimo perchè tale oggettivamente e non perchè una minoranza più o meno qualificata di consiglieri comunali rilevi la sua illegittimità. Pertanto subordinare il controllo alla iniziativa di una quota di consiglieri significa introdurre di nuovo la confusione fra vizi di legittimità e vizi di merito. Significa conculcare le autonomie locali.

L'emendamento 17.350 tende a sopprimere il comma 39, un'altra perla. Per effetto del comma 39 sarà snaturata completamente la figura del difensore civico. Tale organo è stato previsto negli ordinamenti di tutto l'Occidente come difensore dei cittadini. Il comma 39 trasforma il difensore civico in un controllore della legittimità degli atti amministrativi. È, infatti, il difensore civico che, entro 15 giorni dalla richiesta, riscontra i vizi dell'atto e inizia il procedimento di controllo. La conferma

è nella proposizione finale del comma 39, dove si dice che fino all'istituzione del difensore civico il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo. Dunque, provvisoriamente è il comitato regionale di controllo a svolgere tale funzione e in futuro il difensore civico – cambiando completamente natura – si sostituirà al comitato regionale. Anche rispetto a questo comma sospetto vi sia una incostituzionalità, per la ragione che la funzione di controllo può essere esercitata esclusivamente dall'organo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.

Passo ora all'illustrazione dell'emendamento 17.300a, relativo al comma 65, dove si stabilisce che sono trasferiti «ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati». Per quale profondo motivo – o, meglio, sono ben chiari i motivi – occorre che un immobile sia inutilizzato per la bellezza di dieci anni prima di trasferirlo ai Comuni e alle Province? Oltretutto si prevede che possa essere trasferito anche alle Regioni, però mentre queste ultime non dovrebbero avere beni immobili da amministrare perchè la funzione amministrativa dovrebbe spettare non alle Regioni, ma soltanto ai Comuni ed alle Province.

Al comma 68 è riferito l'emendamento 17.309, che ne prevede la soppressione. Poichè la figura del segretario comunale viene conservata ci saremmo aspettati che svolgesse una funzione di controllo. Invece la sua figura viene conservata non a tale fine (la funzione è stata trasferita al difensore civico) ma per «funzioni di assistenza giuridico-amministrativa», così recita testualmente il comma 68 dell'articolo 17. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE Signori senatori, per cortesia: se state in Aula, vogliate ascoltare l'oratore o moderare almeno il tono della conversazione.

ROTELLI. Il segretario comunale, inoltre, è chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, di cui coordina l'attività, naturalmente nel caso in cui non venga nominato il direttore generale. Quindi, ai sensi della vieta norma contenuta nella legge n. 142 del 1990 (che il ministro Bassanini conosce perfettamente perchè era presidente della commissione del consiglio comunale di Milano incaricata di redigere lo statuto), viene conservata la previsione che il segretario generale sovrintenda ai dirigenti comunali. Non c'è alcuna ragione per questo; il segretario comunale non ha una competenza professionale specifica per cui egli debba essere sovraordinato alle altre competenze tecniche presenti nell'ambito del comune. Eppure la norma viene mantenuta.

Il capolavoro è al comma 76, del quale propongo la soppressione con l'emendamento 17.304: riguarda l'istituzione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Noi non riusciamo mai a sopprimere una sola amministrazione, ma riusciamo ogni volta ad introdurre nuove amministrazioni. Questo paese non si sal-

va in questa maniera! Siamo arrivati al punto di introdurre un'agenzia per amministrare i segretari comunali. Perché? Il motivo è indicato in un comma successivo, dove si dice che il personale dei segretari comunali non impiegato nei comuni, perchè non scelto dai sindaci viene impiegato per amministrare l'agenzia dei segretari comunali. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Pensavamo, forse, che, istituendo un'agenzia, avremmo liberato i segretari comunali dal Ministero dell'interno? No, perchè l'agenzia è sorvegliata dal Ministero dell'interno e quindi la competenza sui segretari comunali e sulla relativa agenzia resta in capo al Ministero dell'interno. Ma, contemporaneamente, abbiamo creato un organismo in più, con quale sollievo della spesa pubblica si può immaginare.

Addirittura viene prevista l'istituzione di sezioni regionali dell'agenzia stessa. Soprattutto viene istituita una scuola di formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e sono istituite scuole regionali e interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali. Auspicavamo qualche mese fa che essi dovessero essere un numero ad esaurimento; invece si vanno ad istituire scuole di formazione. Chiedo al ministro Bassanini, titolare, in qualità di Ministro della funzione pubblica della scuola superiore della pubblica amministrazione per quale motivo detta scuola non avrebbe potuto provvedere alla formazione dei segretari comunali. C'era bisogno di andare ad istituire un'apposita scuola di segretari comunali dipendente dall'agenzia e di fare le relative sezioni locali? Tutto questo, è nei commi dell'articolo 17.

Il provvedimento in esame che avrebbe dovuto riguardare lo snellimento dell'attività amministrativa, come indicato nel titolo, anzichè operare in tale senso, aumenta l'accentramento amministrativo ed accresce il numero delle amministrazioni. In questo paese tutto si aggiunge e nulla si sopprime.

Aggiungo una considerazione relativa, in particolare, al comma 81 dell'articolo 17. Il ministro Bassanini, nella replica, ha detto che i sindaci recentemente eletti, da qualunque parte politica provengano, qualunque sia la loro collocazione politica, sarebbero molto soddisfatti dell'approvazione della sua legge. Uno dei motivi di tale soddisfazione dovrebbe essere che così essi possono scegliere finalmente il segretario comunali. Ma i tempi previsti dal provvedimento escludono che ciò possa avvenire. I sindaci recentemente eletti lo scopriranno.

Il disegno di legge al nostro esame – ripeto, sullo snellimento dell'attività amministrativa – prevede che prima debba essere emanato un apposito regolamento per disciplinare la suddetta agenzia per la gestione dell'albo. Tempo previsto: novanta giorni dall'approvazione della legge. Poi è istituito un albo provvisorio riservato ai soli segretari comunali e provinciali. Tempo previsto: sessanta giorni dall'approvazione della legge. Altri sessanta ne trascorreranno dall'approvazione del relativo regolamento. A questo punto il sindaco e il presidente della provincia potranno finalmente procedere alla nomina attingendo dall'albo provvisorio. Ma da questo, comunque, temporaneamente risulteranno esclusi gli altri aventi diritto. La possibilità di scelta del presidente della

provincia e del sindaco è condizionata poi dalle ipotesi di articolare gli albi in gradi, comma 83. Ci troviamo di fronte ad una distrazione del legislatore o al tentativo di riproporre o di procrastinare il deprecato sistema di selezione con la graduatoria a punti fino adesso adottato? Occorrerebbe quanto meno un'interpretazione di questa norma perchè così come è formulata rende possibile procedere col sistema attuale ancora indefinitamente nel tempo. Basta, per questo, non procedere all'emanazione del regolamento.

Complessivamente, concludo, il Governo non è stato in grado non solo di coordinare i Ministeri, ma neanche di far fronte agli interessi costituiti. Non ha potuto fare altro che inchinarsi a tali interessi. Che da ciò derivi uno snellimento effettivo dell'attività amministrativa è da escludere in maniera assoluta. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

\* BERGONZI. Signor Presidente, l'emendamento 17.392 è volto a sopprimere il comma 116 dell'articolo 17. Questo comma modifica il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990, che si riferisce alla regolazione dell'accesso alle università e in particolare al cosiddetto «numero chiuso».

La lettera dell'articolo 9 della legge n. 341 non attribuisce alcuna titolarità per l'istituzione del «numero chiuso» nelle università. Di fatto, in mancanza di questa attribuzione di titolarità, fino ad oggi la decisione è stata assunta dai singoli atenei. A seguito di ciò il «numero chiuso» è stato introdotto in numerose facoltà, il che ha provocato l'accensione di migliaia di ricorsi che in parecchi casi sono stati accolti, in particolare dal TAR della regione Toscana.

Il comma 116 dell'articolo 17 in discussione prevede l'attribuzione al Ministro della titolarità per l'istituzione del «numero chiuso» nelle università. Non mi sento di condividere assolutamente questa scelta, per due ragioni. In primo luogo, perchè sono contrario al «numero chiuso» nelle università, in quanto sono convinto che i problemi dei nostri atenei sono altri e non si risolvono certo con il «numero chiuso». Infatti oggi la percentuale di iscritti alle nostre università è equivalente a quella che si riscontra negli altri paesi europei. Al contrario, i problemi delle nostre università sono dati dalla pesantissima selezione di classe che le caratterizza, che colloca il nostro paese agli ultimi posti come numero di laureati in Europa; dal fatto che tale selezione è provocata dai costi troppo elevati degli studi, dalle tasse e dai contributi, che ormai ammontano a più del 25 per cento del bilancio del settore; dalla mancanza di servizi; dalla carenza di docenti e dalla mancata definizione del loro ruolo in termini di diritto e soprattutto in termini di doveri. Questi sono i problemi da affrontare con urgenza, determinazione e risorse adeguate. Porre in tale situazione il problema del «numero chiuso» come questione prioritaria significa dare una risposta sbagliata a tutti i problemi che sommariamente ho citato; significa introdurre ulteriori elementi di selezione, anzichè di diritto allo studio.

La seconda ragione della mia contrarietà attiene ad un problema fondamentale di metodo: se il comma 116 dell'articolo 17 venisse ap-



provato, infatti, il Parlamento verrebbe escluso da qualsiasi titolarità o persino da un puro e semplice coinvolgimento su un problema di rilevanza eccezionale quale quello degli accessi universitari.

Sono queste le ragioni di fondo, signor Presidente, che ci hanno indotto a chiedere la soppressione del comma 116 dell'articolo 17.

MUNDI. Signor Presidente, poichè sull'argomento sono in dissenso dal mio Gruppo, chiedo l'autorizzazione ad allegare agli atti dei Resoconti odierni le motivazioni che illustrano i miei emendamenti.

PRESIDENTE. La sua richiesta è accolta.

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 17.406 si illustra da sè. Do per illustrato l'emendamento 17.408.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli ordini del giorno nn. 100 e 101 e a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Segnalo all'Assemblea che la Commissione ha approvato due ordini del giorno. Il primo, il n. 100, presentato in Commissione dai colleghi del Gruppo Verdi-L'Ulivo, chiede al Governo la disponibilità a rivedere alcuni punti della normativa che si va ora ad approvare. Su tale ordine del giorno, come relatore in Commissione, ho espresso parere favorevole, e la Commissione lo ha approvato proprio in questi termini, nel senso che siano questi punti sicuramente meritevoli, per la loro significatività e per la loro importanza, di una riflessione ulteriore e, quindi, ci possa essere un momento e uno spazio per tale riflessione.

Segnalo, però, che nel testo stampato e distribuito in Aula non vedo inclusa una parte che, invece, era contenuta nel testo originario; leggo quindi la parte da inserire, prima dell'ultimo capoverso, ad integrazione del testo approvato dalla Commissione, sulla quale negli stessi termini esprimo parere favorevole: «a considerare, al fine dell'accesso agli studi universitari, il rapporto esistente tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro, nonchè dell'orientamento e delle aspirazioni degli studenti alla luce di quanto stabilito agli articoli 33 e 34 della Costituzione».

Su questo ordine del giorno, nei limiti che ho detto come disponibilità alla riflessione sui punti in esso elencati, la Commissione si è espressa favorevolmente.

Ugualmente la Commissione ha approvato un ordine del giorno, il n. 101, sul quale vorrei soffermarmi brevemente in quanto contiene una parte sostanzialmente identica a quella contenuta nell'ordine del giorno Passigli, di cui ho in precedenza chiesto il ritiro proprio perchè assorbito nell'ordine del giorno della Commissione, e che riguarda l'articolo 22, comma 3, della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'articolo 7, lettera q) del disegno di legge in discussione, e le modalità di gestione ivi previste da intendersi estese a tutti gli enti e a tutti i possibili assetti proprietari.

Segnalo, poi, che ci sono due punti di questo ordine del giorno che danno risposta, sul piano dell'attuazione della normativa che andiamo ad approvare, a quanto diceva prima il collega Rotelli, perchè si impegna il Governo a realizzare la nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito della funzione consultiva già esercitata e che va riorganizzata senza aumenti di organico nè altri oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare poi, per quanto riguarda il comma 29 dell'articolo 17, si impegna il Governo all'attuazione attraverso la mera rubricazione dei commi, quindi senza alcuna possibilità di confusione sul piano dell'interpretazione.

Ci sono altresì norme che orientano l'interpretazione della norma approvata per quanto riguarda i vicesegretari comunali e poi, in generale, la tutela della carriera dei segretari comunali e provinciali da attuarsi nella riforma senza comprimere la libertà di scelta dei sindaci e dei presidenti delle province.

Informo altresì i colleghi che mi sono pervenuti, ma troppo tardi perchè potessi farli miei come relatore, due ordini del giorno segnalati da numerosi colleghi qui in Assemblea, sui quali avrei espresso parere favorevole se fosse stato possibile accettarli ai sensi del Regolamento; ma proprio per questo, se la Presidenza me lo consente, vorrei darne consapevolezza all'Aula. Il primo dei due ordini del giorno, relativamente alla costituzione di società di trasformazione urbana, punto sicuramente molto significativo e molto legato al testo, avrebbe impegnato il Governo a riconsiderare la normativa nel senso di precisare la distinzione dei ruoli tra ente pubblico e privato, di prevedere una maggioranza di partecipazione pubblica degli enti locali rispetto agli azionisti privati e di introdurre norme tali da assicurare un efficace controllo del territorio da parte dell'ente locale per quanto riguarda gli interventi da mantenere comunque nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, fini e obiettivi diretti alla tutela dell'interesse pubblico attraverso questo meccanismo sicuramente meritevole di attenzione molto ravvicinata e sui quali personalmente mi sarei sentito di esprimere un parere favorevole.

Mi era altresì pervenuto un altro ordine del giorno che, in relazione alla trasmissione e alla gestione di dati da parte della pubblica amministrazione previste in varie norme del disegno di legge n. 1034-B, avrebbe impegnato il Governo a dare attuazione a queste disposizioni nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali contenute nelle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676, nonchè dei decreti delegati in fase di emanazione ai sensi della medesima legge n. 676. Anche questa mi sembra cosa assolutamente giusta. È chiaro che non si può non rispettare le recentissime norme in materia di trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza nella gestione dei dati attraverso strumenti informatici da parte della pubblica amministrazione.

Quindi, anche su questo ordine del giorno avrei espresso parere favorevole qualora ne fosse stato possibile l'esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 17, esprimo parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore. Accoglie gli ordini del giorno, sui quali, del resto, il relatore si è pronunciato favorevolmente. Per quanto riguarda i due ordini del giorno che non sono stati presentati entro i termini, dei quali peraltro il relatore ha illustrato il contenuto, il Governo si ritiene politicamente impegnato come se li avesse accolti. Naturalmente si tratta di un impegno politico, ma credo che, messo a verbale in questa sede, abbia nella sostanza lo stesso significato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.251 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.252.

SPERONI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.252, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.252, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Senatori presenti ..... | 151 |
| Senatori votanti .....  | 148 |
| Maggioranza .....       | 75  |
| Favorevoli .....        | 17  |
| Contrari .....          | 128 |
| Astenuti .....          | 3   |

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.253, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.254, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.255, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.256, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.257, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.258, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.259, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.260, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.261, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.262, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.264, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.263, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.264a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.265, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.266, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.267, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.268, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.269, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.270, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.271, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 100, presentata dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 17.272, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.273, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.274, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.275, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.276, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.277, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 101, presentata dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 17.278, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.350, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 17.351 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 17.279, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.283, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.284, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, vorrei intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 17.283 che reca la mia firma.

PRESIDENTE. Mi dispiace senatore Rotelli, l'emendamento è stato già votato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.281.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.282.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Il contenuto dell'emendamento 17.282 è lo stesso di tutti gli emendamenti relativi alla determinazione dell'accorpamento delle sezioni elettorali.

Nella organizzazione delle elezioni, specialmente nei centri urbani, si determina uno spreco enorme di denaro pubblico, con la costituzione di una quantità esagerata di sezioni elettorali. Ad esempio, ho votato domenica scorsa nella città di Milano. Nello stesso edificio scolastico vi erano la bellezza di sei distinte sezioni elettorali. Ciascuna contava 700 elettori ed in ciascuna avranno votato 500 o 600 elettori. Se, anzichè sei sezioni elettorali, ve ne fosse stata una, il servizio reso sarebbe stato il medesimo, senza spreco di denaro pubblico.

Occorre quindi una nuova disciplina della composizione delle sezioni elettorali. Aggiungo che avere numerose sezioni elettorali con pochi elettori era strettamente funzionale al controllo partitico dei voti di preferenza. Questa era la ragione per la quale venivano mantenute sezioni elettorali con un numero esiguo di elettori: si controllava che avesse-

ro votato secondo la sequenza numerica data. Tale ragione – che non era precisamente una buona ragione – non sussiste più. La costituzione nei centri urbani di un numero così elevato di sezioni elettorali, con la stessa ubicazione, rappresenta soltanto un beneficio per coloro che vanno a costituire le sezioni stesse. Ma il denaro, così impiegato, potrebbe essere utilizzato più proficuamente nel finanziamento di attività produttive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.282.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, qui si è indetto uso, costume o tradizione di adoperare le parole «Indico la votazione», altrimenti la votazione non ha valore.

Prego quindi anche lei di usare questa frase.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, si tratta di frasi equivalenti.

TABLADINI. Dal presidente Mancino non sono state ritenute tali.

PRESIDENTE. E io le ritengo tali. (*Applausi del senatore Debenedetti*).

Metto ai voti l'emendamento 17.282, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.280.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.285.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il comma 51 dell'articolo 17 affronta un argomento diverso da quello trattato finora. Tale comma corrisponderebbe in sostanza all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e quindi andrebbe sotto il titolo: «Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali». Senonchè nella formulazione della Camera tale testo è stato completamente cambiato, con l'introduzione di qualcosa di nuovo e di assolutamente diverso rispetto al concetto di semplificazione. In realtà, se si dovesse dare una titolazione precisa a questo comma, si dovrebbe forse intitolare: «Del capitalismo pubblico locale». In sostanza, si introduce il principio per cui le ex aziende



municipalizzate e le ex attività di servizio svolte dalle amministrazioni locali possono semplicemente diventare società per azioni di diritto privato, società di capitali di diritto privato. Si crea cioè una forma di capitalismo pubblico perchè il detentore del capitale è un'amministrazione pubblica locale che dovrebbe, almeno in teoria, svolgere funzioni di interesse pubblico.

Credo di essere forse l'unico liberista rimasto in Parlamento, mi sembra di essere circondato da socializzatori del capitale, delle risorse individuali.

Quando nel 1990 è stata approvata la legge n. 142, all'articolo 22 si stabilì, con una elencazione mi pare suddivisa in cinque lettere, quali fossero le forme di esercizio dell'attività paraimprenditoriale di interesse pubblico e come dovessero essere attuate (attraverso aziende locali, attraverso forme imprenditoriali di natura mista pubblico-privato). Questo principio a mio giudizio è mostruoso. Già era mostruosa la lettera e) dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, laddove si prevedeva la possibilità di costituire società miste pubbliche-private, qualcosa di mostruoso per l'abbinamento tra la finalità del servizio pubblico e la commistione di interessi privati nella gestione di un servizio pubblico. Quando si mette insieme il capitale pubblico, cioè i soldi di tutti i cittadini, e i soldi di alcuni privati per svolgere attività che dovrebbero essere di interesse pubblico, in realtà si crea una commistione impura perchè diverse sono le motivazioni e le finalità con le quali...

PERUZZOTTI. Attenzione al tempo!

PREIONI. Scusate, non è una questione di tempo: questi sono aspetti importanti e gravissimi ai quali bisogna prestare attenzione.

Mescolare l'interesse del socio privato, che è quello di avere un utile proprio, con l'interesse pubblico, che è quello di fornire un servizio pubblico a condizioni accettabili, utili e opportune, direi quasi politiche, costituisce una mescolanza che non può portare ad altro che a strani risultati.

Io vedo un pericolo gravissimo nel consentire, con questa modifica alla legge n. 142 del 1990, alle amministrazioni locali di creare delle società di diritto privato che quindi possono scegliere i propri contraenti, i propri soci, i propri fornitori, le condizioni contrattuali assolutamente svincolate dal controllo sulla gestione del denaro pubblico. Mi sembra una disposizione molto pericolosa e per questo la denuncio in Aula, pur rendendomi conto che non interessa praticamente a nessuno, forse perchè siamo in un regime sostanzialmente collettivista.

Sono intervenuto pretestuosamente sull'emendamento n. 17.285: in realtà il mio messaggio tende a richiamare l'attenzione di tutti sull'intero comma 51.

Per le ragioni che ho esposto, voterò contro.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, non voglio assolutamente fare una polemica pretestuosa. Prendo atto che lei, come pensavo anch'io, ha detto che le due espressioni - quella da lei usata e quella che invece ha codificato il senatore Mancino, Presidente del Senato - sono omologhe o succedanee, come si suol dire. Resta il fatto che allora in quella occasione avevo ragione io.

PRESIDENTE. Grazie.

Metto ai voti l'emendamento 17.285, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.286.

### **Verifica del numero legale**

TIRELLI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.286, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.287, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.288, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.292, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.289, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.290, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.291 presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.293.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI Signor Presidente, confermo pienamente la proposta di soppressione del comma 59, che prevede che si possono costituire delle società miste pubblico-private per acquisire delle proprietà private e trasferirle in capo ad altri privati, in alcuni casi senza che ci sia neanche un interesse pubblico. Questo perchè nel testo del comma si dice, tra l'altro, che: «L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche». Questa formulazione risulta preordinata alla costituzione di società tra alcuni privati e la pubblica amministrazione per acquisire le proprietà di beni di altri privati da destinare a finalità di interesse privato. Nella sostanza, credo che con questa norma si incida sulla attuazione di un principio costituzionale, quello della tutela, dell'esercizio, dell'uso e della detenzione della proprietà immobiliare privata, dando una interpretazione abbastanza di comodo del concetto di diritto di proprietà. Quindi, oltre ai limiti espressamente previsti da tutta una serie di norme per il godimento, l'uso ed il mantenimento della proprietà immobiliare privata, si introduce con questa disposizione un nuovo limite al diritto di proprietà, incidendo proprio sul diritto reale di proprietà del bene e modificando anche i contenuti del codice civile. Forse non si è prestata attenzione, ma in sostanza si introduce il principio in base al quale alcuni privati, per finalità private, possono ottenere l'espropriazione di proprietà privata altrui. Mi sembra si tratti di una cosa molto grave; mi pare un ingiusto affievolimento del diritto reale di proprietà, come definito

sia dal codice civile sia dalla nostra esperienza e come recepito dalla nostra Costituzione, con il che si crea una sostanziale situazione di vantaggio nei confronti di alcuni soggetti che, senza l'esistenza di una ragione di interesse pubblico, possono, se bene appoggiati presso un'amministrazione locale, impossessarsi di beni altrui per esercitare interessi propri.

Voglio segnalare questo comma dell'articolo 17 come elemento estremamente innovativo rispetto all'esperienza che noi abbiamo del concetto di diritto reale di proprietà e di limiti all'esercizio di tale diritto; quindi, come un qualcosa che dovrebbe suscitare l'attenzione di tutti i membri del Parlamento, soprattutto di chi dichiara di appartenere a forze politiche che vogliono tutelare la proprietà privata e il sistema economico liberista, privatistico e di mercato, i quali però – ed ciò che temo – in questa situazione, appoggiando l'approvazione dell'articolo 17, ivi compreso il comma 59, di fatto dimostrano di essere dei collettivistici, dei falsi liberisti consentendo, con l'approvazione di tale testo, la creazione di condizioni affinché il diritto di proprietà venga limitato nell'interesse di altri soggetti aspiranti ad impossessarsi di proprietà altrui.

Mi rendo conto che anche in questo caso l'attenzione è scarsa e che non ci si è resi conto di che cosa comporterà in termini pratici l'attuazione di questa norma che, dopo aver conosciuto l'esperienza di Tangentopoli, moltiplicherà per cento le possibilità di mali affari in collusione tra privati e pubbliche amministrazioni. Grazie colleghi per il regalo che fate ai cittadini italiani!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.293, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.298.

Metto ai voti l'emendamento 17.299, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.295, identico all'emendamento 17.294.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.294.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, la proposta è volta a sopprimere il sesto periodo del comma 59 cioè quello che stabilisce che l'in-

dividuaione delle aree di intervento equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche.

Al riguardo esprimo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.294, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.297, identico all'emendamento 17.296.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.296.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, sottolineo che la Lega vuole sopprimere le parole: «anche per le aree non interessate da opere pubbliche». Ciò vorrebbe dire che, in sostanza, sono espropriabili per interessi privati delle altre aree private, quindi a favore degli amici degli amici. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.296, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.355, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.300a, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.301a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.302a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.303a, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.305, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.307, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.306, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.308, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, identico all'emendamento 17.309, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.310, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.311, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.304, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.312, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.300, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.415, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.301.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Non solo viene istituita una Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ma si tratta di un nuovo ente pubblico. Infatti, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e un suo regolare consiglio di amministrazione. Vengono altresì istituite sezioni regionali di tale Agenzia, ciascuna delle quali con il suo consiglio di amministrazione. Il regolamento deve prevedere l'utilizzazione, in via prioritaria, per le esigenze dell'Agenzia dei segretari che non sono stati chiamati a ricoprire sedi; in altre parole, quei segretari che i sindaci non hanno voluto scegliere. Ma soprattutto l'Agenzia per funzionare ed utilizzare – ribadisco – i segretari non chiamati a svolgere le loro funzioni dai sindaci, si avvale di un fondo di mobilità con oneri a carico degli enti locali. Siamo in assoluta continuità con la politica adottata nei confronti degli enti locali dal regime fascista, che il ministro Bassanini conosce perfettamente: si pone a carico degli enti locali l'onere finanziario di attività dello Stato. Un meccanismo questo tipico dell'accentramento amministrativo prefascista e fascista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.301, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.302, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.303, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.304a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.305a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.306a, presentato dal senatore Sperroni e da altri senatori, relativamente alla prima parte fino alle parole: «120 giorni».

**Non è approvato.**

A seguito di tale votazione, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 17.306a, nonché gli emendamenti 17.308a, 17.307a e 17.309a.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).



### Allegato alla seduta n. 183

#### **Illustrazione, da parte del Senatore Mundi, degli emendamenti presentati all'articolo 17 del disegno di legge n. 1034-B**

##### *Emendamento 17.415*

MOTIVAZIONE. Il mutato stato giuridico del segretario comunale e provinciale, non più funzionario statale, ma «professionista pubblico», comporta un sistema diverso di governo e di gestione delle relative vicende professionali, ben delineato con la creazione di apposita agenzia, dotato di organi di autoamministrazione, dai quali, coerentemente risultano esclusi i rappresentanti del Ministro dell'interno. Resta tuttavia l'irrinunciabile esigenza di equilibrio nella composizione di tali organi, per favorire il contemperamento di istanze e di interessi diversi in gioco, posto che diverse sono le categorie di soggetti interessati (amministratori locali, segretari e vicesegretari).

Di qui la necessità di introdurre, fra le componenti di tali organi, un rappresentante dei vicesegretari comunali e provinciali, anch'essi partecipi della funzione segretariale, ai sensi del precedente comma 3 dello stesso articolo 9, sia pure in posizione vicaria e pur mantenendo lo stato giuridico di dipendenti locali e che il successivo comma 13 ammette all'iscrizione alla sezione speciale dell'albo a certe condizioni.

Sembra corretto, trattandosi in entrambi i casi di due componenti assolutamente nuove inserire il rappresentante dei vicesegretari in luogo di uno dei due rappresentanti della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

##### *Emendamento 17.416*

MOTIVAZIONE. La materia delle reggenze e delle supplenze interferisce con l'autonomia normativa degli enti locali (articolo 52, comma 4, legge n. 142 del 1990, ora articolo 9, comma 3 di questo disegno di legge).

Appare, infatti, strano che la disciplina della stessa continui ad essere demandata ad un regolamento governativo. Inoltre va tenuta presente la realtà di moltissimi statuti di enti locali, che prevedono già la figura del vicesegretario «con funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento».

Pertanto, è quanto mai opportuno precisare che l'utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per incarichi di supplenza o reggenza potrà avvenire per le sole

segreterie degli enti i cui statuti e regolamenti non prevedono il vicesegretario.

Tutto ciò in coerenza con il decreto-legge stesso che ha mantenuto il potere organizzativo in materia di previsione del vicesegretario.

*Emendamento 17.417*

MOTIVAZIONE. Con questa soluzione solo i vicesegretari di VII qualifica avrebbero convenienza di *status* e di trattamento economico, per tutti gli altri, invece, ci sarebbe un peggioramento della propria condizione professionale e delle prospettive di carriera che già la legislazione vigente gli assicurava.

*Emendamento 17.418*

MOTIVAZIONI. 1. Non è ammissibile imporre che tutti i vicesegretari siano inseriti al primo gradino della carriera di segretario cioè Funzionario, poichè molti vicesegretari hanno la qualifica di dirigente e anche i vicesegretari di qualifica VIII avevano il diritto di accedere ai concorsi per le Segreterie generali.

Quindi l'assoluzione prevista è accettabile solo per i vicesegretari di VII qualifica, mentre gli altri vicesegretari di qualifica maggiore, devono trovare una collocazione più corrispondente alla loro qualificazione di partenza.

Ed è quindi opportuno che tale problematica sia definita in sede di regolamento.

2. Si rende opportuno con l'iscrizione all'Albo dei segretari, garantire il rapporto con l'ente locale, presso cui si presta servizio, fino all'assegnazione del primo incarico per evidenti esigenze di garantire un equilibrio tra lo stato di certezza esistente nella qualifica di vicesegretario, nel rapporto di lavoro con l'Ente stesso e la condizione dei vicesegretari con la prospettiva di cessare il rapporto di lavoro con il proprio Ente.

Sen. MUNDI

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE |      | OGGETTO  | RISULTATO |      |      |      |       |       | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Num.      | Tipo |  | Pre.      | Vot. | Ast. | Fav. | Cont. | Magg. |       |
| 001       | NOM. | Disegno di legge n.1034-B. Emendamento 2.355 (Speroni e altri) 1a parte. | 150       | 148  | 1    | 14   | 133   | 75    | RESP. |
| 002       | NOM. | Disegno di legge n.1034-B. Emendamento 17.252 (Speroni e altri).         | 151       | 148  | 3    | 17   | 128   | 75    | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| AGNELLI GIOVANNI          | M                              | M |
| AGOSTINI GERARDO          | C                              | C |
| ALBERTINI RENATO          | C                              | C |
| AMORENA MICHELE           | F                              | F |
| ANDREOLLI TARCISIO        | M                              | C |
| ANDREOTTI GIULIO          | C                              | C |
| ANGIUS GAVINO             | C                              | C |
| ANTOLINI RENZO            | F                              | F |
| ARLACCHI GIUSEPPE         | C                              | C |
| AVOGADRO ROBERTO          | F                              | F |
| AYALA GIUSEPPE MARIA      | M                              | M |
| BARBIERI SILVIA           | C                              | C |
| BARRILE DOMENICO          | C                              | C |
| BASSANINI FRANCO          | C                              | C |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITT | C                              | C |
| BEDIN TINO                | C                              | C |
| BERGONZI PIERGIORGIO      | C                              |   |
| BERNASCONI ANNA MARIA     | C                              | C |
| BERTONI RAFFAELE          | C                              | C |
| BESOSTRI FELICE CARLO     | C                              | C |
| BESSO CORDERO LIVIO       | C                              | C |
| BETTONI BRANDANI MONICA   | M                              | M |
| BISCARDI LUIGI            | C                              | C |
| BO CARLO                  | M                              | M |
| BOBBIO NORBERTO           | M                              | M |
| BOCO STEFANO              | C                              | C |
| BONAVITA MASSIMO          | C                              | C |
| BONFIETTI DARIA           | C                              | C |
| BORRONI ROBERTO           | M                              | M |
| BORTOLOTTO FRANCESCO      | C                              | C |
| BOSI FRANCESCO            | C                              |   |
| BRATINA DIODATO (DARKO)   | M                              | M |

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| BRIGNONE GUIDO            | F                              | F |
| BRUNI GIOVANNI            | C                              | C |
| BRUNO GANERI ANTONELLA    | M                              | M |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA    | C                              | C |
| CABRAS ANTONIO            | C                              | C |
| CADDEO ROSSANO            | C                              | C |
| CALVI GUIDO               | C                              | C |
| CAMBER GIULIO             |                                | A |
| CAMERINI FULVIO           | C                              | C |
| CAPALDI ANTONIO           | C                              |   |
| CAPONI LEONARDO           |                                | C |
| CARCARINO ANTONIO         | C                              | C |
| CARELLA FRANCESCO         | C                              | C |
| CARPI UMBERTO             | M                              | M |
| CARPINELLI CARLO          | C                              | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI      | C                              | C |
| CAZZARO BRUNO             | C                              | C |
| CECCHI GORI VITTORIO      | M                              | M |
| CIONI GRAZIANO            | M                              | M |
| CO' FAUSTO                |                                | C |
| COLLA ADRIANO             | F                              |   |
| CONTE ANTONIO             | C                              | C |
| CONTESTABILE DOMENICO     |                                | P |
| CORRAO LUDOVICO           | C                              | C |
| CORTIANA FIORELLO         | C                              | C |
| COSTA ROSARIO GIORGIO     |                                | A |
| COVIELLO ROMUALDO         | C                              |   |
| CRESCENZIO MARIO          | C                              | C |
| D'ALESSANDRO PRISCO FRANC | C                              | C |
| DANIELE GALDI MARIA GRAZI | C                              | C |
| DEBENEDETTI FRANCO        | C                              | C |
| DE CAROLIS STELIO         | C                              |   |

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| DE GUIDI GUIDO CESARE     | C                              | C |
| DE LUCA ATHOS             | C                              | C |
| DE LUCA MICHELE           | C                              | C |
| DE MARTINO FRANCESCO      | M                              | M |
| DE MARTINO GUIDO          | C                              | C |
| DEMASI VINCENZO           | C                              |   |
| DENTAMARO IDA             | M                              | M |
| DE ZULUETA TANA           | C                              | C |
| DIANA LINO                | C                              | C |
| DIANA LORENZO             | C                              | C |
| DI ORIO FERDINANDO        | C                              | C |
| DOLAZZA MASSIMO           |                                | F |
| DONDEYNAZ GUIDO           | C                              | M |
| DONISE EUGENIO MARIO      | C                              | C |
| D'ONOFRIO FRANCESCO       | M                              | M |
| D'URSO MARIO              | M                              | M |
| DUVA ANTONIO              | C                              | C |
| ELIA LEOPOLDO             | M                              | M |
| ERROI BRUNO               |                                | C |
| FALOMI ANTONIO            | C                              | C |
| FANFANI AMINTORE          | M                              | M |
| FASSONE ELVIO             | C                              | C |
| FERRANTE GIOVANNI         | C                              | C |
| FIGURELLI MICHELE         | C                              | C |
| FIORILLO BIANCA MARIA     | C                              | C |
| FISICHELLA DOMENICO       | P                              | M |
| FOLLIERI LUIGI            | C                              | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | M                              | M |
| FUSILLO NICOLA            | C                              | C |
| GAMBINI SERGIO            | C                              | C |
| GASPERINI LUCIANO         | M                              | M |
| GIORGIANNI ANGELO         | C                              |   |

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| GIOVANELLI FAUSTO         | C                              | C |
| GNUTTI VITO               |                                | F |
| GRECO MARIO               | M                              | M |
| GRILLO LUIGI              | M                              | M |
| GRUOSSO VITO              | C                              | C |
| GUALTIERI LIBERO          | C                              | C |
| GUERZONI LUCIANO          | C                              | C |
| IULIANO GIOVANNI          | C                              |   |
| LARIZZA ROCCO             | C                              | C |
| LAURIA MICHELE            | M                              | M |
| LAURICELLA ANGELO         | C                              | C |
| LAVAGNINI SEVERINO        |                                | C |
| LEONE GIOVANNI            | M                              | M |
| LISI ANTONIO              | M                              | M |
| LO CURZIO GIUSEPPE        | C                              | C |
| LOIERO AGAZIO             | M                              | M |
| LOMBARDI SATRIANI LUIGI M | C                              | C |
| LORENZI LUCIANO           |                                | F |
| LORETO ROCCO VITO         | C                              | C |
| LUBRANO DI RICCO GIOVANNI | C                              | C |
| MACERATINI GIULIO         | M                              | M |
| MACONI LORIS GIUSEPPE     | C                              | C |
| MANCONI LUIGI             | M                              | M |
| MANFROI DONATO            | F                              | F |
| MANIERI MARIA ROSARIA     | M                              | M |
| MANZI LUCIANO             | C                              |   |
| MARCHETTI FAUSTO          | M                              | M |
| MARINI CESARE             | C                              | C |
| MARINO LUIGI              | C                              | C |
| MASULLO ALDO              | C                              | C |
| MAZZUCA POGGIOLINI CARLA  | C                              | C |
| MELE GIORGIO              | C                              | C |

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| MICELE SILVANO            | C                              | C |
| MIGNONE VALERIO           | C                              | C |
| MIGONE GIAN GIACOMO       | C                              | C |
| MONTAGNA TULLIO           | C                              | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHEL | C                              | C |
| MONTICONE ALBERTO         | C                              | C |
| MORANDO ANTONIO ENRICO    | C                              | C |
| MORO FRANCESCO            | F                              | F |
| MUNDI VITTORIO            |                                | F |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | C                              | C |
| NIEDDU GIANNI             | C                              |   |
| OCCHIPINTI MARIO          |                                | C |
| OSSICINI ADRIANO          | M                              | M |
| PAGANO MARIA GRAZIA       | C                              | C |
| PAPINI ANDREA             | C                              | C |
| PAPPALARDO FERDINANDO     | C                              | C |
| PARDINI ALESSANDRO        | C                              | C |
| PAROLA VITTORIO           | C                              | C |
| PASQUALI ADRIANA          | A                              | A |
| PASQUINI GIANCARLO        | C                              | C |
| PASSIGLI STEFANO          | C                              | C |
| PELELLA ENRICO            | C                              | C |
| PELLEGRINO GIOVANNI       | C                              | C |
| PERA MARCELLO             | M                              | M |
| PERUZZOTTI LUIGI          | F                              | F |
| PETRUCCI PATRIZIO         | C                              | C |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO       | C                              | C |
| PETTINATO ROSARIO         | C                              | C |
| PIATTI GIANCARLO          | C                              | C |
| PIERONI MAURIZIO          | M                              | M |
| PILONI ORNELLA            | C                              | C |
| PINGGERA ARMIN            | C                              | C |



13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO                | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
|                           | 1                              | 2 |
| PINTO MICHELE             | C                              | C |
| PIZZINATO ANTONIO         | C                              | C |
| POLIDORO GIOVANNI         | M                              | M |
| PREDA ALDO                | C                              | C |
| PREIONI MARCO             | F                              |   |
| PROVERA FIORELLO          | F                              | F |
| RAGNO CRISAFULLI SALVATOR | M                              | M |
| RESCAGLIO ANGELO          | C                              | C |
| RIGO MARIO                | M                              | M |
| RIPAMONTI NATALE          | C                              | C |
| ROBOL ALBERTO             | M                              | M |
| ROGNONI CARLO             | C                              | C |
| RONCHI EDOARDO (EDO)      | M                              | M |
| ROSSI SERGIO              | F                              | F |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO    | M                              | M |
| RUSSO GIOVANNI            | C                              | C |
| RUSSO SPENA GIOVANNI      | C                              | C |
| SALVATO ERSILIA           | M                              | M |
| SALVI CESARE              | M                              | M |
| SARACCO GIOVANNI          | C                              | C |
| SARTO GIORGIO             | C                              | C |
| SARTORI MARIA ANTONIETTA  | C                              | C |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE  | M                              | M |
| SCIVOLETTO CONCETTO       | C                              | C |
| SEMENTATO STEFANO         | C                              | C |
| SENESE SALVATORE          | C                              | C |
| SERVELLO FRANCESCO        | M                              | M |
| SMURAGLIA CARLO           | C                              | C |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO  | F                              | F |
| SQUARCIALUPI VERA LILIANA | M                              | M |
| STANISCIA ANGELO          | C                              | C |
| TABLADINI FRANCESCO       | F                              | M |

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 14/05/97 - numero 0183

Pag. 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO               | Votazioni dal n. 001 al N. 002 |   |
|--------------------------|--------------------------------|---|
|                          | 1                              | 2 |
| TAPPARO GIANCARLO        | C                              | C |
| TAROLLI IVO              | C                              |   |
| TAVIANI EMILIO PAOLO     | M                              | M |
| THALER AUSSERHOFER HELGA | C                              | C |
| TIRELLI FRANCESCO        |                                | F |
| TOIA PATRIZIA            |                                | C |
| TURINI GIUSEPPE          | M                              | M |
| UCCHIELLI PALMIRO        | C                              | C |
| VALIANI LEO              | M                              | M |
| VALLETTA ANTONINO        | C                              | C |
| VEDOVATO SERGIO          | C                              | C |
| VEGAS GIUSEPPE           | M                              | M |
| VELTRI MASSIMO           | C                              | C |
| VERALDI DONATO TOMMASO   | C                              | C |
| VIGEVANI FAUSTO          | C                              | C |
| VILLONE MASSIMO          | C                              | C |
| VISENTIN ROBERTO         |                                | F |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | M                              | M |
| VIVIANI LUIGI            | C                              | C |
| WILDE MASSIMO            | F                              | F |
| ZECCHINO ORTENSIO        | M                              | M |
| ZILIO GIANCARLO          | C                              | C |

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 13 maggio 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TONIOLLI, MAGGIORE e DE ANNA. - «Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, in materia di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, e dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (2426);

ROTELLI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Revisione degli articoli 55, 57, 70, 97, 98, 114, 116, 117, 119, 131 e 138 della Costituzione della Repubblica per l'istituzione di Milano Città-Stato» (2427).

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BOSI. - «Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti d'interesse nazionale» (2391), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il seguente disegno di legge: LORETO ed altri. - «Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione» (360-B) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 13 maggio 1997, i disegni di legge: DE CAROLIS e DUVA. - «Ripristino della festività nazionale del 2 giugno» (483) e AGOSTINI ed altri. - «Ripristino della festività nazionale del 2 giugno» (1068), già assegnati in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, af-

fari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 21 aprile 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 697, la richiesta di parere parlamentare concernente l'abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale da parte delle scuole superiori per interpreti e traduttori di cui all'elenco allegato nella richiesta stessa (n. 96).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 giugno 1997.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 12 maggio 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 97).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 giugno 1997.